

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 33

“Disciplina regionale in materia di contrasto all’uso del doping nell’attività sportiva”

di iniziativa dei consiglieri Blasoni, Galasso, Baritussio, Cacitti, Cargnelutti, Novelli, Tononi
presentata il 15 ottobre 2008

Proposta di legge N. 34

“Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport”

di iniziativa dei consiglieri Menis, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Moretton, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Kocijančič
presentata il 16 ottobre 2008

X LEGISLATURA

[Esame in Commissione III /](#)
[Espressione parere](#)

all'interno:

- nota introduttiva
- normativa di riferimento

novembre 2008

segreteria generale
area giuridico-legislativa

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge N. 33

"Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva"

di iniziativa dei consiglieri Blasoni, Galasso, Baritussio, Cacitti, Cargnelutti, Novelli, Tononi
presentata il 15 ottobre 2008

Proposta di legge N. 34

"Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport"

di iniziativa dei consiglieri Menis, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Lupieri, Marsilio, Menosso, Moretton, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, Agnola, Antonaz, Colussi, Kocijančič
presentata il 16 ottobre 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III /
Espressione parere

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

Nota introduttiva	1
1. Sintesi del quadro normativo.....	1
1.1 Normativa internazionale.....	1
1.2 Normativa statale.....	2
1.3 Normativa del Friuli Venezia Giulia.....	3
1.4 Normativa delle altre Regioni.....	4
Normativa internazionale	6
L. 29 novembre 1995, n. 522. Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.....	6
L. 26 novembre 2007, n. 230 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.....	21
Normativa statale.....	47
L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping	47
Prov. 28 luglio 2005 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».....	55
Atto di intesa in materia di lotta al doping tra il Ministro della Salute, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (16.10.2007)	65
Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia	69
Legge regionale n. 62 del 24/11/1980 Tutela sanitaria delle attività sportive.....	69
Legge regionale n. 8 del 03/04/2003 Testo unico in materia di sport e tempo libero.....	73
Normativa delle altre Regioni	105
Emilia Romagna D.G.R. 7 novembre 2005, n. 1789 Attivazione del "Progetto regionale per la lotta al doping". Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 28 luglio 2005 - "Linee-guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali". Provvedimenti conseguenti.....	105
Toscana L.R. 9 luglio 2003, n. 35 Tutela sanitaria dello sport	113
(Estratto: artt. 1, 2, 3, 8)	113
Toscana D.G.R. 16 ottobre 2006, n. 741 Medicina dello sport. Secondo programma triennale per i controlli antidoping di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35.	119

Nota introduttiva

1. Sintesi del quadro normativo

1.1 Normativa internazionale

Convenzione contro il doping, redatta dal Consiglio d'Europa e firmata a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Definisce i principi per l'adozione di politiche nazionali antidoping e per la cooperazione intergovernativa in materia, nella considerazione che il doping rappresenta non soltanto una frode sportiva ma anche un rischio per la salute¹.

La Convenzione in particolare sollecita l'adozione di misure a livello nazionale per ridurre la disponibilità e l'utilizzo di sostanze dopanti e impegna le Parti all'attivazione di laboratori antidoping, all'adozione di programmi di ricerca e di campagne educative e d'informazione, alla collaborazione con le organizzazioni sportive e alla cooperazione internazionale.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione con la legge 29 novembre 1995, n. 522.

Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Approvata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), la Convenzione si pone l'obiettivo di rafforzare il contrasto internazionale al doping attraverso il riconoscimento del ruolo dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e l'armonizzazione delle norme nazionali ai principi sanciti dal Codice mondiale antidoping, adottato dalla WADA in occasione della Conferenza mondiale sul doping nello sport tenuta a Copenaghen il 5 marzo 2003².

Essa fissa principi per il contrasto al doping su scala nazionale, per la cooperazione internazionale (attraverso il sostegno alla missione della WADA), per l'educazione e la formazione alla lotta antidoping e per la promozione della ricerca.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione con la legge 26 novembre 2007, n. 230.

¹ In termini generali la Convenzione è espressione di una nuova cultura incentrata sugli aspetti sociosanitari del doping e segna l'affermazione di un impegno dei Governi nazionali nella lotta antidoping, prima riservata all'azione esclusiva delle autorità sportive.

² La WADA è una fondazione di diritto privato costituita nel 1999 su iniziativa del CIO, con il supporto e la partecipazione di organizzazioni intergovernative, governi nazionali, autorità pubbliche e altri organismi pubblici e privati, per promuovere e coordinare a livello internazionale la lotta al doping nello sport. L'attività della WADA si esplica in particolare nell'armonizzazione delle regole antidoping, nella definizione della lista delle sostanze vietate e nell'accredito dei laboratori antidoping.

1.2 Normativa statale

Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Costituisce la normativa di riferimento, a livello nazionale, in materia di contrasto al doping. La legge afferma che l'attività sportiva deve essere diretta alla promozione della salute individuale e collettiva, nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione di Strasburgo.

Definisce il doping come assunzione o somministrazione di farmaci o sostanze o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e finalizzate ad alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o a modificare i risultati dei controlli antidoping.

Configura il doping come reato punibile fino a tre anni di reclusione³.

Istituisce la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, organismo del Ministero della salute, cui spetta in particolare:

- l'individuazione delle sostanze vietate, in adesione alle indicazioni stabilite a livello internazionale⁴;
- l'effettuazione dei controlli antidoping (in aggiunta a quanto di competenza del CONI)⁵;
- la predisposizione di programmi di ricerca;
- la promozione di campagne informative e di prevenzione.

La legge prevede poi l'obbligo del CONI, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva di adeguare i propri regolamenti alle sue disposizioni, stabilendo procedure disciplinari e sanzioni in caso di doping o di rifiuto degli atleti di sottoporsi ai controlli.

Infine, definisce il ruolo delle Regioni nel contrasto al doping, attribuendo loro compiti di programmazione delle attività di prevenzione e tutela della salute nell'attività sportiva e prevedendo la realizzazione di laboratori antidoping regionali⁶.

³ La legge punisce chi procura, somministra, assume o comunque favorisce l'uso di sostanze dopanti. Sono previste aggravanti di pena se: dal fatto deriva un danno per la salute, il fatto è commesso nei confronti di un minorenne, il fatto è commesso da un componente o dipendente del CONI, il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria. In quest'ultimo caso alla condanna segue l'interdizione dalla professione. Solo in presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate da un medico e verificata l'assenza di pericoli per la salute, è consentito un trattamento specifico con sostanze vietate per doping e la possibilità di partecipare ugualmente alle competizioni sportive.

⁴ La lista delle sostanze vietate viene predisposta dalla Commissione e approvata con decreto del Ministro della salute. La stessa procedura si applica per la revisione della lista, che avviene praticamente con cadenza annuale. L'ultima lista di sostanze vietate è stata adottata con D.M. 4 aprile 2008. La lista internazionale viene redatta e aggiornata dalla WADA e poi recepita dal Consiglio d'Europa, attraverso l'aggiornamento dell'Appendice alla Convenzione di Strasburgo del 1989.

⁵ Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevede tra i compiti del CONI l'adozione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping prevista dalla legge 376/2000.

Al fine di coordinare gli interventi di contrasto al doping, evitando duplicazioni o sovrapposizioni, il 16 ottobre 2007 è stato adottato un Atto d'intesa tra il Ministro della salute, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Presidente del CONI, con cui si è stabilito di considerare le attività sportive non agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale oggetto prevalente dell'attività antidoping della Commissione di cui alla legge 376/2000 e di considerare invece le attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI.

1.3 Normativa del Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive).

Disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive, intesa come insieme di interventi diretti a garantire l'esercizio della pratica sportiva in condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario e a diffondere l'educazione sanitaria allo sport, visto anche come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.

Lo svolgimento degli interventi è attribuito alle unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie, cui spetta in particolare di garantire l'effettuazione degli accertamenti antidoping, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente (art. 3).

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

Contiene disposizioni specificamente dedicate alla tutela della salute in ambito sportivo e al contrasto al doping.

L'articolo 24 prevede che la Regione, con il concorso delle aziende sanitarie, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni sportive, realizzi interventi diretti a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping, attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi⁷. Ogni anno la Regione assegna un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che abbiano aderito e partecipato a tali interventi (c. 4).

Lo stesso articolo autorizza poi l'Amministrazione regionale a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nell'ambito delle attività sportive agonistiche, anche a livello amatoriale (c. 3).

⁶ L'affidamento alle Regioni della tutela sanitaria delle attività sportive risale alla legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela sanitaria delle attività sportive). Successivamente la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), ha inserito tale tutela tra gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, affidandola alle unità sanitarie locali, ora aziende sanitarie (art. 2, c. 2, lett. e); art. 14, c. 3, lett. g)).

Con riferimento ai laboratori antidoping regionali, è intervenuto l'Accordo Stato-Regioni del 28 luglio 2005, che reca "Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali". Nell'accordo si prevede la possibilità per le Regioni di organizzare laboratori per attività di controllo antidoping rientranti in specifici programmi regionali, che possono coinvolgere anche soggetti diversi da quelli tenuti al rispetto delle regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo. L'autorizzazione e l'accreditamento di tali laboratori spetta alle Regioni, mentre per i laboratori che svolgono i controlli sulle competizioni sportive, ai sensi della legge 376/2000, l'autorizzazione al funzionamento spetta alle Regioni e l'accreditamento al Ministero della salute.

⁷ Recentemente la Giunta regionale, con delibera n. 2005 del 9 ottobre 2008, ha approvato il progetto denominato "Corso di perfezionamento sul doping e campagna d'informazione nelle scuole secondarie di 1° livello", finanziato dal Ministero della salute e dalla Regione, cui partecipano il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste, il Centro per lo studio, l'informazione e la formazione sul doping dell'Università di Udine e il Centro regionale di medicina dello sport di Trieste.

Sempre nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e informazione, il Centro per lo studio, l'informazione e la formazione sul doping, avente sede a Gemona, presso il Corso di laurea in Scienze motorie dell'Università di Udine, ha attivato un numero verde gratuito e anonimo che fornisce, grazie a medici specialisti in Medicina dello sport e in Farmacologia clinica, tutte le informazioni necessarie a valutare i rischi derivanti dall'utilizzo nella pratica sportiva di sostanze dopanti, farmaci e integratori. La modalità è quella del contatto anonimo ed è indirizzato non solo a chi usa sostanze dopanti, ma anche a parenti e amici di soggetti che ne fanno uso.

L'articolo 11 prevede la concessione di contributi regionali per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie e per iniziative di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

L'articolo 13 prevede che sia data priorità alle domande di contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive presentate da quegli enti o società che siano in grado di dimostrare una concreta attività antidoping tra gli atleti partecipanti. Sono per contro escluse dai finanziamenti le manifestazioni sportive organizzate da enti e società che abbiano registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.

1.4 Normativa delle altre Regioni

Con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2005, n. 1789, la **Regione Emilia-Romagna** ha attivato uno specifico progetto regionale per la lotta al doping, dedicato all'attività di monitoraggio, prevenzione ed educazione alla salute, alla preparazione e al coordinamento di interventi formativi a vari livelli e in differenti contesti.

Nell'ambito di tale progetto, la Regione ha individuato e messo in rete i laboratori regionali antidoping, determinandone i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e individuando un laboratorio capofila in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del luglio 2005.

Presso il servizio di medicina dello sport dell'azienda USL di Modena è stato attivato fin dall'anno 2000 il progetto "Tallone d'Achille=come partecipare senza farsi male", con la realizzazione di una linea telefonica diretta a chi vuole ottenere gratuitamente informazioni su farmaci e sostanze e un sito internet dedicato.

La Giunta regionale ha inoltre istituito due organismi, la Consulta regionale per la lotta al doping e il Centro regionale antidoping, deputati a operare, uno sul versante della promozione, elaborazione e concertazione di strategie condivise tra istituzioni, enti di promozione sportiva, privati e associazioni, l'altro sul versante più strettamente tecnico-operativo⁸.

⁸ La Consulta regionale antidoping, cui partecipano gli assessori regionali alla salute, cultura, sport, scuola, formazione, università, lavoro, pari opportunità, rappresentanti del mondo dello sport (CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società sportive, fitness), del mondo della scuola e dei medici dello sport, ha tra i suoi compiti:

- l'elaborazione e la diffusione di strategie finalizzate alla lotta al doping;
- la validazione di programmi per la realizzazione di interventi regionali, mirati principalmente a campagne di informazione-educazione;
- la definizione di priorità e indicazioni relative ai controlli.

Al Centro regionale antidoping è affidata:

- la costituzione di una rete di relazioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali) finalizzate all'approfondimento di tematiche relative al doping e ai comportamenti correlati, nonché la definizione di interventi per contrastare il fenomeno doping;
- la realizzazione per i soggetti che assumono sostanze dopanti di un supporto informativo sui rischi per la salute e un accesso facilitato a eventuali programmi terapeutici e di recupero;
- l'individuazione di specifici parametri sia clinici che laboratoristici indicativi dell'assunzione, acuta o cronica, di sostanze dopanti;
- la costituzione del centro di raccolta dati ed informazioni sul doping e sulle iniziative di formazione e informazione;
- la definizione delle modalità tecniche e operative per attuare, in collaborazione con le organizzazioni sportive, i controlli antidoping.

Con la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport), la **Regione Toscana** ha attribuito alle aziende sanitarie le funzioni di controllo antidoping, da esercitare d'intesa con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping prevista dalla legge 376/2000. Sempre alle aziende sanitarie sono conferiti compiti di educazione sanitaria diretti in particolare alla promozione dello sport e alla prevenzione del doping e l'attivazione di iniziative di contrasto al doping, attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi, e lo studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport.

La legge prevede poi che la Giunta regionale definisca un programma di validità triennale per la definizione dei controlli di competenza delle aziende sanitarie, individuando il laboratorio di riferimento regionale. Sempre alla Giunta regionale è attribuito il compito di promuovere un programma di formazione degli operatori affinché nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi con particolare riferimento all'uso e abuso degli integratori.

Con delibera n. 741, del 16 ottobre 2006, è stato approvato il 2° programma triennale per i controlli antidoping 2006-2008. Il programma prevede che i controlli siano effettuati in maniera anonima e volontaria, fino al momento del rilascio al laboratorio antidoping regionale dell'accREDITO nazionale del Ministero della salute. Le società e associazioni sportive, all'atto della prima affiliazione o dei successivi rinnovi, sono tenute a chiedere il consenso dell'atleta alla partecipazione ai controlli previsti dal programma regionale. Il target preferenziale della popolazione sportiva da sottoporre a controllo è individuato in atleti di età superiore ai quarant'anni⁹.

⁹ Il primo programma triennale di controllo antidoping, approvato con DGR n. 232 del 15 marzo 2004, aveva previsto una fase iniziale di carattere sperimentale, con un duplice scopo: realizzare un'indagine conoscitiva del fenomeno doping su un campione selezionato di sportivi dilettanti e amatoriali; sperimentare l'affidabilità tecnica del sistema dei laboratori antidoping.

La fase sperimentale, a sua volta, era stata divisa in due periodi. Il primo periodo, compreso tra l'approvazione della delibera e giugno 2004, con finalità prettamente logistiche e operative. Il secondo periodo, di durata biennale, a partire da giugno 2004, dedicato all'avvio dei primi controlli antidoping. Per l'intera fase sperimentale, l'esecuzione dei controlli è stata svolta su base volontaria, senza registrazione del nominativo dell'atleta sottoposto al controllo, e garantendo l'anonimato.

Normativa internazionale

L. 29 novembre 1995, n. 522. Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1995, n. 287, S.O.

Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* vedi, anche, la L. 14 dicembre 2000, n. 376.

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione stessa.

3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Traduzione non ufficiale

Convenzione contro il doping

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea nonché gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale;

consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e per la promozione della comprensione internazionale;

preoccupati dall'impiego sempre più diffuso di prodotti e di metodi di «doping» tra gli sportivi nell'ambiente dello sport e dalle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il futuro dello sport;

sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco, nonché la Risoluzione 76.41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione «Carta europea dello sport per tutti»;

in considerazione dei regolamenti, delle politiche e delle dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il «doping»;

consapevoli che le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilità complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul principio del fair play delle manifestazioni sportive, nonché per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni;

riconoscendo che tali autorità ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni;

richiamando le Risoluzioni sul «doping» adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n. 1 adottata nella 6a Conferenza di Reykjavik nel 1989;

ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato la Risoluzione 67.12 per quanto riguarda il «doping» degli atleti, la Raccomandazione N. R 79.8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R 84.19 relativa alla «Carta europea contro il doping nello sport», e la Raccomandazione n. R 88.12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara;

richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988);

determinati tuttavia a proseguire ed a rafforzare la loro cooperazione in vista della riduzione e della successiva eliminazione del «doping» nello sport in base ai valori etici ed ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti;

hanno convenuto quanto segue:

1. Finalità della Convenzione.

Le Parti, in vista della riduzione e della successiva eliminazione del «doping» nello sport, si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Definizione e portata della Convenzione.

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) Per «doping nello sport» si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping;

b) Per «classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping» si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtù dell'articolo 11.1b;

c) Per «sportivi» si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attività sportive organizzate.

2. Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non è stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtù dell'articolo 11.1b sarà applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione.

3. *Coordinamento a livello interno.*

1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport.

2. Esse vigilano affinché sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinché siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'art. 7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorità sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.

4. *Misure destinate a limitare la disponibilità e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati.*

1. Le Parti adottano a seconda dei casi una legislazione regolamenti o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilità (ivi incluse misure volte a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) nonché l'utilizzazione nello sport di agenti e di metodi di doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti.

2. A tal fine le Parti o se del caso, le organizzazioni non governative competenti condizioneranno la concessione di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva da parte di queste ultime, delle regolamentazioni anti-doping.

3. Inoltre le Parti:

a) aiutano le loro organizzazioni sportive per quanto riguarda il finanziamento e dei controlli e delle analisi anti-doping sia mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi diretti sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni;

b) adottano misure appropriate affinché venga negata la concessione a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro di una infrazione alla regolamentazione anti-doping nello sport, per tutta la durata della sospensione;

c) incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli anti-doping richiesti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, sia durante che al di fuori delle gare;

d) incoraggiano ed agevolano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi.

4. Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti anti-doping e di organizzare controlli anti-doping di loro iniziativa e sotto la loro responsabilità, a patto che siano compatibili con i principi pertinenti della presente Convenzione.

5. Laboratorio.

1. Ciascuna Parte si impegna:

a) ad istituire oppure a facilitare l'istituzione sul suo territorio di uno o più laboratori di controllo anti-doping suscettibili di essere approvati in conformità con i criteri adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti ed approvate dal gruppo di vigilanza ai sensi dell'articolo 11.1b; oppure

b) ad aiutare le sue organizzazioni sportive ad avere accesso a tale laboratorio sul territorio di un'altra Parte.

2. Questi laboratori sono incoraggiati a:

a) adottare i provvedimenti opportuni per reclutare conservare formare e riciclare personale qualificato;

b) intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti gli agenti di doping ed i metodi utilizzati o che si presume siano utilizzati ai fini del doping nello sport nonché nei settori della biochimica e della farmacologia analitica per pervenire ad una migliore comprensione degli effetti delle varie sostanze sull'organismo umano e delle loro conseguenze a livello di prestazioni sportive;

c) pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati derivanti dalle ricerche.

6. Istruzione.

1. Le Parti si impegnano ad elaborare e ad attuare se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive interessate e con i mass-media, programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonché il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Tali programmi e campagne si rivolgono sia ai giovani negli istituti scolastici e nei circoli sportivi sia ai loro genitori, nonché agli atleti adulti ai responsabili ed ai direttori sportivi ed agli allenatori. Per le persone che lavorano nel settore medico questi programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica.

2. Le Parti si impegnano ad incoraggiare ed a promuovere in collaborazione con le organizzazioni sportive, regionali nazionali ed internazionali interessate, ricerche relative alla elaborazione di programmi di addestramento fisiologico e psicologico fondati su basi scientifiche e che rispettino l'integrità della persona umana.

7. Collaborazione con le organizzazioni sportive concernente i provvedimenti che queste ultime devono adottare.

1. Le Parti si impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, tramite esse le organizzazioni sportive internazionali ad

elaborare e ad applicare ogni adeguato provvedimento di loro competenza per la lotta contro il doping nello sport.

2. A tal fine esse incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi e doveri, e soprattutto ad armonizzare i (le) loro:

a) regolamenti anti-doping sulla base dei regolamenti adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti;

b) elenchi di classi farmacologiche di agenti di doping e di metodi vietati di doping, sulla base delle liste adottate dalle organizzazioni sportive internazionali competenti;

c) procedure di controllo anti-doping;

d) procedure disciplinari, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi che sono oggetto di sospetti, ed in particolare i seguenti principi:

i) l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare;

ii) riconoscimento del diritto ad un processo equo ed all'assistenza e rappresentanza;

iii) previsione di disposizioni chiare e di pratica applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni sentenza pronunciata;

e) procedure di applicazione di sanzioni effettive ai responsabili, medici, veterinari, allenatori, fisioterapeuti ed altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti anti-doping da parte degli sportivi;

f) procedure per il mutuo riconoscimento di sospensione e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nel paese stesso o in altro paese.

3. Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive ad:

a) istituire, in numero sufficiente perché siano efficaci, controlli anti-doping non solo durante le gare ma anche senza preavviso in ogni momento opportuno fuori dalle gare: tali controlli dovranno essere svolti in maniera equa per tutti gli sportivi e comportare prove

effettuate ripetutamente su sportivi di entrambi i sessi selezionati, qualora se ne ravvisi la necessità, a caso;

b) stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese;

c) precisare ed armonizzare i regolamenti concernenti l'ammissione alle manifestazioni sportive, ivi inclusi i criteri anti-doping;

d) incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotta contro il doping condotta dalle organizzazioni sportive internazionali;

e) utilizzare pienamente ed efficacemente le attrezzature poste a loro disposizione per l'analisi anti-doping nei laboratori di cui all'articolo 5, sia durante le gare che fuori di esse;

f) ricercare metodi scientifici di addestramento ed elaborare principi direttivi volti a proteggere gli sportivi di ogni età adattati ad ogni sport.

8. Cooperazione internazionale.

1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive.

2. Le Parti si impegnano a:

a) incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata;

b) promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformità con l'articolo 5;

c) istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorità ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1.

3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformità con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.

9. *Comunicazione di informazioni.*

Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avrà adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

10. *Gruppo di vigilanza.*

1. Ai fini della presente Convenzione, è costituito un gruppo di vigilanza.

2. Ogni Parte può farsi rappresentare, in seno al gruppo di vigilanza, da uno o più delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto.

3. Ogni Stato di cui all'articolo 14.1, che non è parte alla presente Convenzione, può farsi rappresentare nel gruppo di vigilanza da un osservatore.

4. Il gruppo di vigilanza può all'unanimità, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ed ogni organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o più delle sue riunioni.

5. Il gruppo di vigilanza è convocato dal Segretario Generale. La sua prima riunione sarà tenuta il prima possibile ed in ogni caso, meno di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito il Gruppo si riunirà ogni qualvolta ciò si riveli necessario, per iniziativa del Segretario Generale o di una Parte.

6. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale necessario per lo svolgimento di una riunione del gruppo di vigilanza.

7. Il gruppo di vigilanza si riunisce a porte chiuse.

8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo di vigilanza stabilisce il proprio regolamento interno e lo adotta per consenso.

11. 1. Il gruppo di vigilanza è incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso può:

a) rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie;

b) approvare la lista ed ogni eventuale revisione, delle classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonché i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese;

c) instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate;

d) rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione;

e) raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzione;

f) indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione;

g) formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione.

2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza può, di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.

12. Dopo ciascuna delle sue riunioni, il gruppo di vigilanza trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.

13. *Emendamenti agli articoli della Convenzione.*

1. Emendamenti agli articoli della presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal gruppo di vigilanza.

2. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa agli Stati menzionati all'articolo 14 e ad ogni Stato che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 16.

3. Ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al gruppo di vigilanza almeno due mesi prima della riunione nella quale l'emendamento deve essere esaminato. Il gruppo di vigilanza sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere relativo all'emendamento proposto, se del caso, dopo consultazione delle organizzazioni sportive competenti.

4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto nonché ogni parere sottoposto dal gruppo di vigilanza, e può adottare l'emendamento.

5. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti in vista della sua accettazione.

6. Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale tutte le Parti hanno informato il Segretario generale della loro accettazione di tale emendamento.

Clausole finali

14. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli altri Stati Parte della Convenzione culturale europea e degli Stati non membri che hanno

partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a) la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,

oppure

b) la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del consiglio d'Europa.

15. 1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno manifestato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 14.

2. Per ogni Stato firmatario che manifesterà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

16. 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo consultazione delle Parti, potrà invitare ogni stato non membro ad aderire alla Convenzione, mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

17. 1. Ogni Stato può all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, firmare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in ogni ulteriore momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di un mese dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione formulata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

18. 1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

19. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica alle Parti, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa agli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, agli Stati aventi partecipato alla elaborazione della presente Convenzione e ad ogni Stato che vi ha aderito o che è stato invitato ad aderirvi:

a) ogni firma in conformità con l'articolo 14;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità con l'articolo 14 o 16;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 15 e 16;

d) ogni informazione trasmessa in virtù delle disposizioni dell'articolo 12;

e) ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;

f) ogni proposta di emendamento ed ogni emendamento adottato in conformità con l'articolo 13 e la data di entrata in vigore di questo emendamento;

g) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell'articolo 17;

h) ogni notifica indirizzata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, e la data di acquisizione di effetto della denuncia;

i) ogni altro atto, notifica o comunicazione riferentesi alla presente Convenzione.

Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Strasburgo, il 5 dicembre 1989

Il Direttore degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa

CONVENZIONE ANTIDOPING

EMENDAMENTO ALL'APPENDICE

(già emendata il 1° settembre 1990, il 24 gennaio 1992, il 1° agosto 1993, il 1° luglio 1996, il 1° luglio 1997, il 15 marzo 1998, il 15 marzo 1999, il 31 marzo 2000, il 1° settembre 2001 ed il 1° gennaio 2003)

**NUOVA LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI
PROIBITI NEL 2004**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 1° GENNAIO 2004

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN GARA

Omissis

(3) L'appendice è stata così sostituita dagli emendamenti adottati dal gruppo di monitoraggio mediante una procedura di voto per corrispondenza il 14 agosto 2001 e il 6-7 novembre 2003. I sunnominati emendamenti sono entrati in vigore, rispettivamente, il 1° settembre 2001 (Gazz. Uff. 7 novembre 2001, n. 259) e il 1° gennaio 2004 (Gazz. Uff. 31 maggio 2004, n. 126).

L. 26 novembre 2007, n. 230 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

Il Ministero degli affari esteri, con *Comunicato 24 aprile 2008* (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), ha reso noto che in data 27 febbraio 2008 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 37, comma 2, della stessa, è entrata in vigore il 1° aprile 2008.

1. Autorizzazione alla ratifica.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

2. Ordine di esecuzione.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

3. Copertura finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONTRO IL DOPING NELLO SPORT

(3)

Parigi, 19 ottobre 2005

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, qui di seguito denominata «UNESCO», riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione,

Considerato che la missione dell'UNESCO è di contribuire alla pace ed alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l'educazione, la scienza e la cultura,

Tenuto conto degli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani,

Vista la risoluzione 58/5 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003 sullo sport in quanto strumento di promozione dell'educazione, della salute, dello sviluppo e della pace, ed in particolare il paragrafo 7,

Consapevole del fatto che lo sport debba svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell'educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace,

Prendendo atto della necessità di incoraggiare e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport,

Preoccupata del ricorso al doping nello sport e delle sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del gioco corretto, sull'eliminazione delle frodi e sul futuro dello sport,

Consapevole del fatto che il doping costituisce una minaccia per i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport dell'UNESCO e dalla Carta olimpica,

Ricordando che la Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo adottati nel quadro del Consiglio d'Europa sono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all'origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia,

Ricordando le raccomandazioni adottate al riguardo in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri ed alti funzionari responsabili dell'educazione fisica e dello sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO durante la 32° sessione (2003),

Tenuto conto del Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport di Copenaghen, il 5 marzo 2003, e della dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport,

Consapevole inoltre dell'influenza che gli sportivi ad alto livello esercitano sui giovani,

Tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l'obiettivo di migliorare l'individuazione del doping e comprendere i fattori che ne determinano l'utilizzo, al fine di dare tutta l'efficacia possibile alle strategie di prevenzione,

Tenuto conto inoltre dell'importanza dell'educazione permanente degli sportivi, del personale di supporto degli sportivi e della società nel complesso per prevenire il doping,

Consapevole della necessità di dare agli Stati Parte gli strumenti necessari per attuare i programmi antidoping,

Consapevole del fatto che i pubblici poteri e le organizzazioni sportive hanno delle responsabilità aggiuntive per quanto attiene alla prevenzione ed alla lotta al doping nello sport, in particolare per vegliare al corretto svolgimento, nello spirito del gioco corretto, delle manifestazioni sportive e per tutelare la salute di coloro che vi partecipano,

Tenuto conto del fatto che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono impegnarsi congiuntamente nella realizzazione di tali

obiettivi, garantendo tutta l'indipendenza e la trasparenza dovute a tutti i livelli opportuni,

Decisa a perseguire e rafforzare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport,

Tenuto conto del fatto che l'eliminazione del doping nello sport dipende in parte dalla progressiva armonizzazione delle norme e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale,

Ha adottato, il diciannove ottobre 2005, la presente Convenzione.

(3) Si riporta soltanto il testo della traduzione in lingua italiana.

Titolo I

Campo d'applicazione.

1. Scopi della Convenzione.

La presente Convenzione si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e del programma di attività dell'UNESCO nel settore dell'educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo.

2. Definizioni.

Le seguenti definizioni si applicano nel contesto del Codice mondiale antidoping. In caso di divergenza, tuttavia, faranno fede le disposizioni della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione,

1. L'espressione «laboratori antidoping accreditati» indica i laboratori accreditati dall'Agenzia mondiale antidoping.

2. L'espressione «organizzazione antidoping» indica un'istanza responsabile dell'adozione delle regole da seguire per avviare, applicare o far rispettare qualunque elemento del processo di controllo del doping. Ad esempio, può indicare il Comitato

Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico internazionale, altre organizzazioni responsabili di grandi eventi sportivi che procedano ai controlli in quelle occasioni, l'Agenzia mondiale antidoping, le federazioni internazionali e le organizzazioni nazionali antidoping.

3. Con l'espressione «violazione delle norme antidoping» nello sport si intendono una o più violazioni tra quelle qui di seguito elencate:

a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi markers nell'organismo di uno sportivo;

b) l'uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati;

c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di un campione in seguito a notifica conforme alle norme antidoping in vigore, o il fatto di sottrarsi a detto prelievo senza un valido motivo o di evitarlo con ogni altro mezzo;

d) la violazione dell'esigenza di disponibilità degli sportivi a sottoporsi a controlli al di fuori delle gare, inclusa l'inosservanza da parte degli sportivi dell'obbligo di precisare il luogo in cui si trovano e il fatto di saltare dei controlli che si ritiene obbediscano a regole ragionevoli;

e) la falsificazione o il tentativo di falsificazione di qualunque elemento del processo di controllo del doping;

f) la detenzione di sostanze o metodi vietati;

g) il traffico di qualunque sostanza o metodo vietato;

h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo vietato ad uno sportivo, o l'assistenza, l'incoraggiamento, il concorso, l'incitamento, la dissimulazione o qualunque altra forma di complicità che comporti una violazione o un tentativo di violazione delle norme antidoping.

4. Ai fini del controllo del doping, il termine «sportivo» indica qualunque individuo che pratichi un'attività sportiva a livello internazionale o ad un livello nazionale come definito dall'organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati parte, nonché qualunque individuo che pratichi uno sport o partecipi ad una manifestazione sportiva ad un livello inferiore accettato dagli Stati parte. Ai fini dell'educazione e della formazione, il termine «sportivo» indica qualunque individuo che pratichi uno sport sotto l'autorità di un'organizzazione sportiva.

5. L'espressione «personale di supporto degli sportivi» indica qualunque allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale di squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con gli sportivi o che cura gli sportivi che partecipano ad una gara sportiva o si preparano a parteciparvi.

6. Il termine «Codice» indica il Codice mondiale antidoping adottato dall'Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenaghen e inserito all'appendice 1 della presente Convenzione.

7. Il termine «gara» indica una prova, un incontro o una partita unica, o un determinato concorso sportivo.

8. L'espressione «controllo del doping» indica il processo che include la pianificazione della suddivisione dei controlli, la raccolta dei campioni e il loro trattamento, l'analisi in laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli.

9. L'espressione «doping sportivo» indica un caso di violazione delle norme antidoping.

10. L'espressione «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» indica le squadre di controllo del doping che operano sotto l'autorità di un'organizzazione antidoping nazionale o internazionale.

11. Con l'espressione controllo «in gara», al fine di distinguere tra in gara e fuori gara, e fatte salve eventuali disposizioni contrarie all'uopo previste dai regolamenti della federazione internazionale o dell'organizzazione antidoping interessata, si indica un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo a ciò designato nel quadro di una data gara.

12. L'espressione «standard internazionale per i laboratori» indica lo Standard inserito all'appendice 2 della presente Convenzione.

13. L'espressione «Standard internazionali di controllo» indica gli Standard inseriti all'appendice 3 della presente Convenzione.

14. L'espressione «controllo improvviso» indica un controllo di doping che viene effettuato senza previo avviso allo sportivo e durante il quale quest'ultimo viene posto sotto scorta permanente dal momento della notifica a quello della consegna del campione.

15. L'espressione «Movimento olimpico» indica tutti coloro che accettano di ispirarsi alla Carta olimpica e che riconoscono l'autorità

del Comitato Internazionale Olimpico, ossia: le federazioni internazionali degli sport in programma alle Olimpiadi, i comitati olimpici nazionali, i comitati organizzatori delle olimpiadi, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico.

16. L'espressione controllo antidoping «fuori gara» indica qualunque controllo del doping che non si svolge nell'ambito di una gara.

17. L'espressione «elenco dei divieti» indica l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati inserito all'allegato I della presente Convenzione.

18. L'espressione «metodo vietato» indica qualunque metodo descritto nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione.

19. L'espressione «sostanza vietata» indica qualunque sostanza descritta nell'elenco dei divieti che compare all'allegato I della presente Convenzione.

20. L'espressione «organizzazione sportiva» indica qualunque organizzazione responsabile di una manifestazione relativa ad una o più discipline sportive.

21. L'espressione «standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici» indica lo standard che compare all'allegato II della presente convenzione.

22. Il termine «controllo» indica la parte del processo globale di controllo del doping che include la pianificazione della suddivisione dei test, la raccolta del campione, il trattamento del campione e il suo trasferimento al laboratorio.

23. L'espressione «esenzione per uso a fini terapeutici» indica un'esenzione concessa conformemente allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici.

24. Il termine «uso» indica l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo tramite qualunque altro mezzo di una sostanza o metodo vietati.

25. L'espressione «Agenzia mondiale antidoping» (AMA), indica la Fondazione di diritto svizzero così denominata, costituita il 10 novembre 1999.

3. Mezzi per realizzare l'obiettivo della Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a:

a) adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice;

b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale intesa a tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a comunicare gli esiti della ricerca;

c) promuovere una cooperazione internazionale tra di essi e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta al doping sportivo, in particolare l'Agenzia Mondiale Antidoping.

4. Relazione tra il Codice e la Convenzione.

1. Al fine di coordinare l'attuazione della lotta al doping dello sport a livello nazionale ed internazionale, gli Stati parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice, che costituiscono la base per le misure di cui all'articolo 5 della presente Convenzione. Nulla osta, nella presente Convenzione, a che gli Stati parte adottino ulteriori misure di complemento al Codice.

2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici 2 e 3 sono riprodotti a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Le appendici, in quanto tali, non creano alcun obbligo vincolante di diritto internazionale per gli Stati parte.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

5. Misure atte a realizzare gli scopi della Convenzione.

Conformemente agli obblighi sanciti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare misure adeguate. Tali misure possono consistere in leggi, regolamenti, politiche o prassi amministrative.

6. *Relazione con altri strumenti internazionali.*

La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parte derivanti da altri accordi stipulati in precedenza e compatibili con il suo oggetto ed il suo scopo. Ciò non pregiudica né il godimento da parte di altri Stati parte dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l'esecuzione degli obblighi da essa derivanti.

Titolo II

Lotta antidoping su scala nazionale.

7. *Coordinamento a livello nazionale.*

Gli Stati parte garantiscono l'applicazione della presente Convenzione, in particolare attraverso misure di coordinamento a livello nazionale. Per adempiere ai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione, essi possono fare riferimento ad organizzazioni antidoping, nonché alle autorità ed organizzazioni sportive.

8. *Limitazione della disponibilità e dell'utilizzo di sostanze e metodi vietati nello sport.*

1. Se del caso, gli Stati parte adottano misure atte a limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurre l'utilizzo da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di esenzione a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l'importazione, la distribuzione e la vendita di dette sostanze e metodi.

2. Gli Stati parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, le istanze competenti sottoposte alla loro giurisdizione ad adottare misure al fine di prevenire e limitare l'utilizzo ed il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, salvo nei casi in cui tale utilizzo sia autorizzato da un'esenzione a fini terapeutici.

3. Nessuna misura adottata conformemente alla presente Convenzione restringe la disponibilità a fini legittimi di sostanze e metodi il cui uso sia altrimenti vietato o limitato in ambito sportivo.

9. *Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi.*

Gli Stati parte adottano direttamente misure, o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, incluse sanzioni o penalità, nei confronti dei membri di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o altre infrazioni legate al doping sportivo.

10. *Integratori alimentari.*

In base alle necessità, gli Stati parte incoraggiano i produttori ed i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione dei suddetti integratori, ed in particolare a fornire informazioni circa la composizione analitica di tali prodotti e il certificato di qualità.

11. *Misure di natura finanziaria.*

In base alle necessità, gli Stati parte:

a) inseriscono nel loro bilancio il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare controlli antidoping, sia predisponendo direttamente sovvenzioni o stanziamenti, sia tenendo conto della spesa per tali controlli al momento della determinazione dell'importo complessivo di dette sovvenzioni o stanziamenti;

b) fanno tutto il necessario per ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati squalificati a seguito di una violazione delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica;

c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altra natura, nel settore sportivo, a qualunque organizzazione

sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le norme antidoping applicabili adottate conformemente al Codice.

12. *Misure atte a facilitare i controlli antidoping.*

In base alle necessità, gli Stati parte:

a) incoraggiano e facilitano l'esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, inclusi i controlli improvvisi e i controlli fuori gara o in gara;

b) incoraggiano e facilitano la stipula, da parte delle organizzazioni sportive e organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri paesi a sottoporre i loro membri a controlli;

c) si impegnano ad aiutare le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione ad accedere ad un laboratorio antidoping accreditato ai fini dell'analisi dei campioni prelevati.

Titolo III

Cooperazione internazionale.

13. *Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive.*

Gli Stati parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte allo scopo di realizzare, su scala internazionale, l'obiettivo della presente Convenzione.

14. *Sostegno alla missione dell'Agenzia mondiale antidoping.*

Gli Stati parte si impegnano a sostenere l'Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta al doping sul piano internazionale.

15. *Finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping.*

Gli Stati parte sostengono il principio del finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall'Agenzia mondiale antidoping, per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.

16. *Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping.*

Tenuto conto del fatto che l'efficacia della lotta al doping sportivo dipende esclusivamente dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli improvvisi e di inviare i campioni in tempo utile ai laboratori di analisi, gli Stati parte, a seconda delle necessità e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali:

a) facilitano il compito dell'Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping operanti in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei paesi ospitanti interessati, affinché esse possano effettuare controlli del doping durante le gare o al di fuori delle gare sui loro sportivi, sul loro territorio o all'esterno di esso;

b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente autorizzate quando queste effettuano controlli antidoping;

c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni al fine di garantirne la sicurezza e l'integrità;

d) favoriscono il coordinamento internazionale dei controlli antidoping effettuati dalle diverse organizzazioni antidoping, e cooperano con l'Agenzia mondiale antidoping a tal fine;

e) favoriscono la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte. In particolare, gli Stati parte che

dispongano di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiarli ad aiutare altri Stati parte ad acquisire l'esperienza, le competenze e le tecniche necessarie per creare laboratori propri, se lo desiderano;

f) incoraggiano e sostengono le intese di controlli reciproci tra le organizzazioni antidoping interessate, conformemente al Codice;

g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati di qualunque organizzazione antidoping conformi al Codice, ivi comprese le sanzioni sportive che ne derivano.

17. Fondo di contribuzione volontaria.

1. Viene istituito un «Fondo per l'eliminazione del doping sportivo», qui di seguito denominato «il Fondo di contribuzione volontaria». Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell'UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati parte e da altri soggetti sono a titolo volontario.

2. Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono costituite da:

a) i contributi degli Stati parte;

b) i versamenti, le donazioni o i lasciti effettuati da:

i) altri Stati;

ii) le organizzazioni ed i programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali;

iii) organismi pubblici o privati o privati individui;

c) gli interessi dovuti sulle risorse del Fondo di contribuzione volontaria;

d) i proventi delle raccolte di fondi e le entrate delle manifestazioni organizzate a vantaggio del Fondo di contribuzione volontaria;

e) qualunque altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo di contribuzione volontaria stabilito dalla Conferenza delle Parti.

3. I contributi versati dagli Stati parte al Fondo di contribuzione volontaria non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare a titolo di partecipazione al bilancio annuale dell'Agenzia mondiale antidoping.

18. *Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria.*

Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono stanziare dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività da essa approvate, in particolare per aiutare gli Stati parte ad elaborare e attuare programmi antidoping conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto degli obiettivi dell'Agenzia mondiale antidoping, e possono servire a finanziare il funzionamento della suddetta Convenzione. I contributi al Fondo di contribuzione volontaria non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

Titolo IV

Educazione e formazione.

19. *Principi generali in materia di educazione e formazione.*

1. Gli Stati parte si adoperano, nei limiti dei loro mezzi, a sostenere, ideare o attuare programmi di educazione e formazione alla lotta antidoping. Per la comunità sportiva in generale, detti programmi intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport;

b) le conseguenze del doping sulla salute.

2. Per gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi, in particolare durante la formazione iniziale, i programmi di educazione e formazione, oltre quanto detto sopra, intendono fornire informazioni aggiornate ed esatte in merito a:

a) le procedure di controllo antidoping;

b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, ivi comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Tali informazioni

vertono in particolare sulle conseguenze delle violazioni delle norme antidoping;

c) l'elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le esenzioni a fini terapeutici;

d) gli integratori alimentari.

20. Codici deontologici.

Gli Stati parte incoraggiano le associazioni e le istituzioni professionali competenti ad elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e di deontologia adeguati e conformi al Codice in materia di lotta al doping sportivo.

21. Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi.

Gli Stati parte favoriscono e, nella misura delle loro possibilità, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i livelli di lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e altre organizzazioni competenti, e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.

22. Organizzazioni sportive ed educazione e formazione permanente in materia di lotta al doping.

Gli Stati parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua per tutti gli sportivi ed il personale di supporto degli sportivi sui punti di cui all'articolo 19.

23. Cooperazione in materia di educazione e formazione.

Gli Stati parte cooperano tra di loro e con le organizzazioni competenti ai fini dello scambio, a seconda delle necessità, di

informazioni, competenze tecniche ed esperienze relative a programmi antidoping efficaci.

Titolo V

Promozione della ricerca antidoping.

24. Ricerca.

Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilità, la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:

a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute;

b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrità dell'individuo;

c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.

25. Natura della ricerca antidoping.

Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all'articolo 24, gli Stati parte si assicurano che quest'ultima sia condotta:

a) conformemente alle pratiche deontologiche internazionalmente riconosciute;

b) evitando che sostanze e metodi vietati siano somministrati agli sportivi;

c) adottando opportune precauzioni affinché i suoi risultati non possano essere utilizzati abusivamente né servire per il doping.

26. Scambio dei risultati della ricerca antidoping.

Nel rispetto delle norme nazionali e internazionali applicabili, gli Stati parte, a seconda delle necessità, informano dei risultati della ricerca antidoping gli altri Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping.

27. Ricerca in materia di scienze dello sport.

Gli Stati parte incoraggiano:

a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice;

b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.

Titolo VI

Seguiti della Convenzione.

28. Conferenza delle Parti.

1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo sovrano della presente Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Può riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno un terzo degli Stati parte.

3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.

4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.

29. Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle parti.

L'Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d'Europa e il Comitato intergovernativo per l'educazione fisica e lo sport (CIGEPS) sono invitati in qualità di osservatori. La Conferenza delle Parti può decidere di invitare altre organizzazioni competenti in qualità di osservatori.

30. Funzioni della Conferenza delle Parti.

1. Oltre quelle elencate in altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti:

- a) promuovere gli scopi della presente Convenzione;
- b) discutere delle relazioni con l'Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell'Agenzia. Alle discussioni possono essere invitati Stati non parte;
- c) adottare un piano di impiego delle risorse del Fondo di contribuzione volontaria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18;
- d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 31;
- e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all'articolo 31. Qualunque meccanismo o misura relativa ai seguiti che non rientri tra le disposizioni dell'articolo 31 sono finanziati attraverso il Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi dell'articolo 17;
- f) esaminare ai fini dell'adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione;
- g) esaminare ai fini dell'approvazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 della Convenzione, le modifiche all'elenco dei divieti ed allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici adottate dall'Agenzia mondiale antidoping;
- h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione;

i) invitare l'Agenzia mondiale antidoping a presentare un rapporto sull'applicazione del Codice ad ognuna delle sue sessioni ai fini di un'analisi.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.

31. Rapporti presentati dagli Stati parte alla Conferenza delle Parti.

Tramite il Segretariato, gli Stati parte trasmettono ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell'UNESCO, tutte le informazioni pertinenti relative alle misure adottate per conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.

32. Segretariato della Conferenza delle Parti.

1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell'UNESCO.

2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell'UNESCO ricorre, nella misura più ampia possibile, ai servizi dell'Agenzia mondiale antidoping, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza delle Parti.

3. Le spese di funzionamento relative alla Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell'UNESCO, entro i limiti delle risorse disponibili e ad un livello adeguato, dal Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17, o dalla combinazione appropriata di tali risorse all'uopo predisposta su base biennale. Il finanziamento delle spese del Segretariato sul bilancio ordinario si effettua sulla base dello stretto necessario, fermo restando che i finanziamenti volontari dovrebbero essere consentiti anche a sostegno della Convenzione.

4. Il Segretariato predispone la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno delle riunioni della stessa e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.

33. Emendamenti.

1. Gli Stati parte possono, tramite comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dell'UNESCO, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati parte. Se, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione, almeno la metà degli Stati parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale presenta la stessa alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.

2. Gli emendamenti sono adottati dalla Conferenza delle Parti a maggioranza di due terzi degli Stati parte presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati parte ai fini della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati parte che hanno effettuato la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In futuro, per ciascuno Stato parte che ratifichi, accetti, approvi un emendamento o vi aderisca, l'emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte dello Stato parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. Lo Stato che aderisca alla presente Convenzione successivamente all'entrata in vigore di emendamenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è ritenuto, salvo nel caso in cui abbia manifestato una diversa intenzione:

a) parte alla presente Convenzione così come emendata;

b) parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati parte non vincolati da tali emendamenti.

34. Procedura specifica di emendamento agli allegati della Convenzione.

1. Qualora l'Agenzia mondiale antidoping modifichi la Lista dei divieti o lo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici, essa comunica per iscritto detti cambiamenti al Direttore generale dell'UNESCO. Il Direttore Generale notifica quanto prima i suddetti cambiamenti, a titolo di proposte di emendamento ai pertinenti allegati della presente Convenzione, a tutti gli Stati parte. Gli emendamenti agli allegati saranno approvati dalla Conferenza delle

Parti in occasione di una delle sue sessioni o attraverso consultazione scritta.

2. Gli Stati parte dispongono di un termine di 45 giorni a partire dalla notifica del Direttore generale per rendere nota la loro opposizione all'emendamento proposto, sia per iscritto, nel caso di consultazione scritta, sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L'emendamento proposto si ritiene approvato dalla Conferenza delle Parti a meno che i due terzi degli Stati parte non manifestino la loro opposizione.

3. Gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle parti sono notificati agli Stati parte dal Direttore generale. Essi entrano in vigore 45 giorni dopo la notifica, salvo per gli Stati parte che abbiano precedentemente notificato al Direttore generale la decisione di non sottoscriverli.

4. Lo Stato parte che abbia notificato al Direttore generale l'intenzione di non sottoscrivere un emendamento approvato conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato agli allegati non emendati.

Titolo VII

Disposizioni finali.

35. *Regimi costituzionali federali o non unitari.*

Le disposizioni qui di seguito si applicano agli Stati parte dotati di un regime costituzionale federale o non unitario:

a) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono equivalenti a quelli degli Stati parte che non sono Stati federali;

b) per quanto attiene alle disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione rientri nelle competenze di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti che, ai sensi del regime costituzionale della federazione, non sono tenuti ad adottare misure legislative, il governo federale trasmette, con parere favorevole, le suddette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni ai fini dell'adozione.

36. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell'UNESCO conformemente alle procedure costituzionali di ciascuno di essi. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

37. Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che dichiari successivamente di accettare di aderire alla presente Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione ⁽⁴⁾.

(4) Il Ministero degli affari esteri, con *Comunicato 24 aprile 2008* (Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97), ha reso noto che in data 27 febbraio 2008 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione che, di conseguenza, a norma del presente comma, è entrata in vigore il 1° aprile 2008.

38. Estensione territoriale della Convenzione.

1. Qualunque Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori di cui assicura le relazioni internazionali e ai quali si applica la presente Convenzione.

2. Tramite dichiarazione indirizzata all'UNESCO, qualunque Stato parte può, successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella suddetta dichiarazione. Relativamente a tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta dichiarazione da parte del depositario.

3. Qualunque dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto ai territori ivi menzionati, essere ritirata tramite notifica indirizzata all'UNESCO. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di un mese dopo la data di ricezione della suddetta notifica da parte del depositario.

39. Denuncia.

Qualunque Stato parte ha facoltà di denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata tramite uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO. Essa è effettiva a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi dopo la data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato parte interessato fino alla data in cui il ritiro diventi effettivo.

40. Depositario.

Il Direttore generale dell'UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. In qualità di depositario, egli informa gli Stati parte alla presente Convenzione, nonché gli altri Stati membri dell'Organizzazione:

a) del deposito di qualunque strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) della data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 37;

c) di qualunque rapporto predisposto in virtù delle disposizioni dell'articolo 31;

d) di qualunque emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 e della data di entrata in vigore del suddetto emendamento;

e) di qualunque dichiarazione o notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo 38;

f) di qualunque notifica effettuata in virtù delle disposizioni dell'articolo 39 e della data a decorrere dalla quale ha effetto la denuncia;

g) di qualunque altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

41. *Registrazione.*

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.

42. *Testi facenti fede.*

1. La presente Convenzione, ivi inclusi gli allegati, è predisposta nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, i sei testi facenti egualmente fede.

2. Le appendici alla presente convenzione sono redatte nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa.

43. *Riserve.*

Non è ammessa alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

ALLEGATO 1

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

LISTA DEI DIVIETI 2005

STANDARD INTERNAZIONALE

Il testo ufficiale della Lista dei Divieti è depositato presso l'Agenzia

Mondiale Antidoping (AMA) ed è pubblicato in inglese e in francese. In caso di divergenze tra le versioni inglese e francese, farà fede il testo inglese.

La presente Lista entra in vigore il 1° Gennaio 2005

LISTA DEI DIVIETI 2005

CODICE MONDIALE ANTIDOPING

ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2005

L'uso di qualunque medicinale dovrebbe essere limitato a prescrizioni terapeutiche motivate

**SOSTANZE E METODI VIETATI A TITOLO PERMANENTE
(IN GARA E FUORI GARA)**

Omissis

Allegato II

**STANDARD DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO A FINI
TERAPEUTICI**

**Tratto dallo «STANDARD INTERNAZIONALE DI
AUTORIZZAZIONE ALL'USO A FINI TERAPEUTICI» dell'Agenzia
Mondiale Antidoping (AMA); in vigore al 1° gennaio 2005**

Omissis

Normativa statale

L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294.

1. Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping.

1. L'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

2. Classi delle sostanze dopanti.

1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3 (2).

2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.

3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 4 aprile 2008.

3. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport (3) (4).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione (5).

3. [La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente (6);

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologo forense;

i) due medici specialisti di medicina dello sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica] (7).

4. [I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti] (8).

5. [I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo] (9).

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue (10).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 dicembre 2004. Con D.M. 19 aprile 2005 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 143), integrato con D.M. 21 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), si è provveduto ad un parziale rinnovo della composizione della Commissione di cui al presente comma. La composizione della Commissione è stata successivamente modificata con D.M. 5 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2007, n. 32) e con D.M. 24 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76). I componenti della Commissione sono stati nominati con Decr. 8 agosto 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 settembre 2007, n. 217).

(4) Vedi, anche, gli articoli 2, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(8) Comma abrogato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(9) Comma prima modificato dall'art. 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

(10) Vedi, anche, il comma 828 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva.

1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore

dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (11).

2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (12).

4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo (13).

(11) Con D.M. 13 aprile 2001 sono state fissate le modalità per l'esercizio della vigilanza, da parte dell'Istituto superiore di sanità, sui laboratori preposti al controllo sanitario dell'attività sportiva.

(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Prov. 28 luglio 2005.

(13) Vedi, anche, il comma 828 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Competenze delle regioni.

1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.

6. Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi.

1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.

4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.

5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell'attività sportiva curano altresì l'aggiornamento e l'informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Farmaci contenenti sostanze dopanti.

1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.

2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».

3. Il Ministero della sanità controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.

4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi (14).

(14) Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il D.M. 19 maggio 2005.

8. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull'attività svolta dalla Commissione.

9. Disposizioni penali.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.

6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.

10. Copertura finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute (15).

(15) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 45, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

Prov. 28 luglio 2005 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».

Publicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2005, n. 187. Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 28 luglio 2005:

Visto l'art. 117, comma 3, della *Costituzione*, che annovera la «tutela della salute» tra le materie di potestà legislativa concorrente;

Visto l'art. 118, comma 1, della *Costituzione* il quale sancisce i principi che presiedono alla ripartizione di competenze amministrative, affidandole, in via di principio, agli enti locali e alle regioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della *legge 14 dicembre 2000, n. 376*, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori per il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge;

Tenuto conto che, in ragione del mutato quadro costituzionale, si conviene di dar seguito alla sopracitata previsione normativa tramite accordo, ai sensi dell'art. 4 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in luogo del decreto;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, che affidano a questa conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle competenze e delle attività di interesse comune;

Considerato che in ordine all'argomento in oggetto il Ministero della salute in data 8 novembre 2004 ha trasmesso una proposta di accordo, sui cui contenuti i rappresentanti regionali nell'incontro tecnico del 2 dicembre 2004 si sono riservati un approfondimento;

Considerati gli esiti dell'incontro tecnico del 18 gennaio 2005, nel corso del quale i rappresentanti del Ministero della salute e delle regioni e province autonome hanno concordato modifiche al testo, pervenendo ad una stesura condivisa, formalizzata dal Ministero della salute l'8 luglio 2005;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Ministro della salute e dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul testo del presente accordo;

Sancisce accordo

tra il Ministro della salute ed i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Premessa.

Le linee guida, allegate *sub A*, parte integrante del presente accordo, individuano i requisiti organizzativi e di funzionamento che devono possedere i laboratori antidoping di cui all'art. 4, comma 3, della *legge 14 dicembre 2000, n. 376*, che effettuano controlli antidoping sulle competizioni e attività sportive, svolte con regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo. Esse perseguono l'obiettivo di assicurare standard minimi di uniformità correlati ad esigenze di sicurezza e di qualità, oltre che garantire la tutela degli atleti e, più in generale, della collettività.

Si conviene pertanto che:

1. I requisiti di cui al presente accordo sono vincolanti per l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori che svolgono il controllo antidoping sulle competizioni e attività sportive *ex lege n. 376/2000*.

2. I laboratori, già operanti in esistenti strutture sanitarie regionali, possono modificare le caratteristiche strutturali esposte nelle linee guida, rispettandone in toto i restanti requisiti organizzativi e di funzionamento.

3. I requisiti di organizzazione e di funzionamento dei laboratori che effettuano altre attività di controllo antidoping, rientranti in specifici programmi regionali, che possono coinvolgere anche soggetti diversi da quelli tenuti al rispetto delle regole e procedure proprie dell'ordinamento sportivo, sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

Detti laboratori aderiscono a programmi di controllo di qualità interlaboratoristica, attivati a livello nazionale e coordinati dall'Istituto superiore di sanità, tali da garantire l'affidabilità dei risultati e l'aggiornamento professionale degli operatori, indipendentemente dal numero di esami effettuati e dagli analiti ricercati.

4. L'autorizzazione dei laboratori di cui ai precedenti punti spetta ai soggetti competenti individuati dalle regioni, nell'ambito dell'applicazione delle norme sull'autorizzazione delle strutture sanitarie di cui agli articoli 8-ter e 8-quater del *decreto legislativo n. 502 del 1992* e successive modificazioni.

L'accREDITAMENTO dei laboratori di cui ai punti 1 e 2 spetta al Ministero della salute, secondo le procedure contenute nelle linee guida, di cui all'allegato *sub A* del presente accordo, le quali possono prevedere l'accREDITAMENTO anche per singole matrici biologiche e classi di sostanze vietate per doping con metaboliti correlati.

L'accREDITAMENTO dei laboratori, di cui al precedente punto 3, spetta alle regioni e alle province autonome.

Allegato A

Linee guida concernenti i requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori di cui all'art. 4, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376

Il laboratorio AntiDoping regionale, in seguito denominato LAD, deve possedere i requisiti minimi esposti di seguito.

1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI.

Il LAD, strutturato in conformità alle vigenti norme di sicurezza, deve essere dotato di sistemi di sorveglianza/controllo, idonei a garantire la catena di custodia dei campioni e l'inaccessibilità a personale estraneo.

Il LAD si articola in sinergiche sezioni, spazialmente contigue o non contigue, denominate:

1^a sezione, di analitica di sostanze e pratiche dopanti;

2^a sezione, di analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.

Il LAD, articolato in sinergiche sezioni, deve essere dotato di locali generali e particolari.

A. Locali generali.

Il LAD deve essere dotato di locali generali dedicati all'espletamento delle funzioni di:

ricezione dei campioni (locale n. 1);

conservazione dei campioni (locale n. 2);

segreteria - archivio documentale (locale n. 3).

I suddetti locali generali si situano presso una delle sezioni del LAD.

B. Locali particolari.

Il LAD deve essere dotato di locali particolari, che si identificano nei locali delle sezioni 1^a - 2^a, dedicate all'analitica.

Ciascuna sezione si compone di locali atti a soddisfare i requisiti strumentali e funzionali esposti di seguito.

2. STRUMENTAZIONE.

Il LAD deve essere dotato di strumentazione analitica idonea ad applicare le tecniche elencate di seguito:

Citofluorimetria;

Coagulometria;

Cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC);

Elettrochimica;

Elettroforesi;

Emocitometria;

Gas cromatografia (GC);

Immunometria;

Spettrofotometria;

Spettrometria di massa (MS) in abbinamento GC;

Spettrometria di massa in abbinamento HPLC;

Spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS) o Tandem MS.

3. REQUISITI FUNZIONALI.

a. *Ricezione dei campioni.*

La ricezione dei campioni nel locale predisposto deve avvenire a cura di personale all'uopo designato, con compiti di ispezione delle confezioni di contenitori, verifica di corrispondenza delle note identificative riportate sulle confezioni e sui contenitori dei campioni, trascrizione di conformità o difformità dalla catena di custodia, di cui al punto successivo.

b. *Catena di custodia intra-laboratorio.*

Il LAD deve essere dotato di manuale e di procedure applicate al controllo documentale della catena di custodia intra-laboratorio, dalla ricezione dei campioni alle fasi preanalitica e post-analitica, fino alle fasi di comunicazione dei risultati e di conservazione dei campioni e della documentazione analitica.

Il personale autorizzato deve firmare i relativi documenti della catena di custodia, attestanti l'epoca e la finalità del possesso dei campioni e dei documenti, nonché delle correlate fasi, pre-analitiche e post-analitiche.

c. *Trattamento pre-analitico dei campioni.*

Il LAD deve processare i campioni, raggruppandoli in specifici gruppi. Il numero di campioni di ciascun gruppo può variare in funzione della dimensione e del carico di lavoro analitico. Ciascun gruppo di

campioni deve includere un appropriato numero di «campioni standard», idonei a calibrare la procedura e la strumentazione analitica impiegate per l'effettuazione delle analisi, di cui ai punti successivi.

d. Analitica.

Le sezioni di analitica devono osservare i requisiti analitici sottesi dai principi generali esposti di seguito

d.1. 1^a sezione.

Analitica di sostanze e pratiche dopanti.

L'analisi di materiale biologico e non biologico è finalizzata alla ricerca, identificazione e determinazione quantitativa di farmaci, sostanze e pratiche dopanti, vietati dalla vigente lista di farmaci, sostanze e pratiche ed è svolta nelle fasi esposte di seguito, denominate «Screening», «Conferma - Determinazione quantitativa».

Screening.

L'analisi di «Screening», volta ad identificare i campioni «veri negativi», non suscettibili di successiva analisi di «Conferma», deve essere dotata di sensibilità e di proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica Analitica», propri delle procedure di analisi (PA) e verifica esterna di qualità (VEQ), predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

Conferma-determinazione quantitativa.

L'analisi di «Conferma - Determinazione quantitativa» deve essere dotata di sensibilità, specificità ed accuratezza, nonché di proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ, predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

d.2. 2^a Sezione.

Analitica di indicatori biologici di sostanze e pratiche dopanti.

L'analisi deve includere la determinazione quali-quantitativa di «Indicatori biologici», basali e mirati, volti a rilevare anomale variazioni dei parametri fisiologici, causate da esposizione a farmaci - sostanze - pratiche dopanti.

L'analisi deve essere effettuata mediante strumentazione analitica idonea all'impiego di tecniche e metodi aventi proprietà conformi agli indirizzi di «Sistematica analitica», propri delle PA e VEQ predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

A. Indicatori basali.

Glicemia - Colesterolo - Colesterolo HDL - Test funzionalità epatica (Bilirubinemia, GGT, GPT) - Osmolalità - Elettroliti.

Esame completo urine.

B. Indicatori mirati.

Per categoria/classe di farmaci - sostanze - pratiche dopanti.

B.1. Anabolizzanti.

Antitrombina III, Colesterolo HDL, Colesterolo totale, D-Dimero, Estradiolo, Estrone, Frammenti protrombinici 1+2, FSH, Gonadotropine, LDL, Proteina C, Proteina S, Proteine totali, Rapporto LDL/HDL, Rapporto testosterone/LH, TAT, Testosterone, t-PA-Ag.

B.2. Beta bloccanti

Colesterolo HDL, Ormoni tiroidei, Potassio, Trigliceridi.

B.3. Diuretici.

Densità urine, Elettroliti plasmatici, Elettroliti urinari, PH urinario.

B.4. Eritropoietina e trasfusioni.

CD - 71, Distribuzione Price Jones - %, Ematocrito, Emoglobina, Eritrociti, Ferritina, Glicoforina A, Indici eritrocitari, Indici Reticolocitari, Recettore solubile della transferrina, Reticolociti, Sideremia, Tranferrina.

B.5. Gonadotropine ed analoghi Beta - h-GC, FSH, LH, Testosterone.

B.6. h-GH.

Glucosio, h-GH, IGF - BP3/IGF - BP2, IGF - BP2, IGF- BP3, IGF-1, IGF-1/ IGF - BP2, Isoenzimi fosfatasi alcalina, Isoforme GH 22 - 20 - 17 KD, NEFA, Precollagene.

B.7. Insulina.

Insulina, Peptide C.

B.8. Stimolanti.

Acido Vanilmandelico, AMPc, ATP, Catecolammine urine, Corpi chetonici urine, NEFA, Trigliceridi.

4. DOTAZIONE PERSONALE.

Il LAD deve essere dotato di personale comprensivo (in via prioritaria, ma non esclusiva) di laureati in medicina e chirurgia, chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, nonché di tecnici, titolari di laurea o diploma inerenti l'analitica di laboratorio.

5. DOTAZIONE DOCUMENTALE.

Il LAD deve essere dotato dei requisiti documentali esposti di seguito:

certificazione di conformità a norma ISO all'epoca di richiesta di 1° accreditamento;

certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025, all'epoca di richiesta di 1° rinnovo dell'accreditamento;

manuali e documentazione conformi alla suddetta certificazione;

documentazione tecnico-scientifica:

a) inerente la farmaco-tossicologia, la farmaco-tossicocinetica, la tossicologia analitica, la tossicologia forense, la biochimica clinica o patologia clinica, in tema di «Doping e antidoping» ed in veste di Linee-guida;

b) consensus documents, trattatistica internazionale e nazionale, revisioni tematiche della letteratura scientifica;

c) sistemi di connessione telematica a Banche dati di specifico settore;

documentazione scientifica inerente propri studi, editi o inediti, in tema di farmaco-tossicocinetica, tossicologia analitica, tossicologia forense, biochimica clinica o patologia clinica.

6. ACCREDITAMENTO REQUISITI.

L'accreditamento dei «Requisiti» del LAD è attribuito dal Ministero della salute, previa proposta dell'Istituto superiore di sanità e verifica della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

L'accreditamento implica il rilascio di certificato di laboratorio antidoping, denominato certificato LAD.

Il «Certificato LAD» ha validità triennale.

Il Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità e verifica della commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ha facoltà di revocare il «Certificato LAD» durante il triennio di validità.

La richiesta di accreditamento avviene mediante le modalità di seguito esposte:

A. Richiesta.

La richiesta di accreditamento dei «Requisiti» del Laboratorio avviene mediante presentazione all'Istituto superiore di sanità della documentazione esposta di seguito:

modulo di autocertificazione, predisposto dall'Istituto superiore di sanità, documentante i requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;

dichiarazione circa il numero ed il tipo di farmaci - sostanze - Pratiche dopanti e indicatori biologici, identificabili e quantificabili presso il laboratorio richiedente;

dichiarazione circa il numero e il tipo di farmaci - sostanze dopanti, disponibili in forma «Parente e metabolica» presso il laboratorio richiedente;

manuale delle procedure analitiche, adottato ed applicato dal laboratorio richiedente;

estratti o copie di studi editi in stampa, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei alle finalità di accreditamento;

copia di studi inediti, effettuati dal laboratorio richiedente e da questo ritenuti idonei;

certificazione facoltativa, rilasciata a beneficio del laboratorio richiedente da parte di Istituzione scientifica referente, attestante: continuità di esperienza analitica in tema di identificazione e dosaggio di xenobiotici ed indicatori biologici; capacità di approfondire temi di farmaco-tossicocinetica, tossicologia-analitica, tossicologia forense, biochimica o patologia clinica.

B. Procedura.

La procedura di accreditamento dei «Requisiti» è espletata dalle Istituzioni e mediante le operazioni esposte di seguito:

Istituto superiore di sanità:

1. validazione della documentazione, di cui alla richiesta di accreditamento;

2. ispezione di validazione in loco dei requisiti strutturali, strumentali, funzionali e di dotazione, posseduti dal laboratorio richiedente;

3. validazione dei risultati analitici e della corredata documentazione analitica, conseguiti dal laboratorio richiedente su tre lotti di «Campioni di controllo», contenenti farmaci - sostanze dopanti (parenti e/o metaboliti) e indicatori biologici;

4. valutazione complessiva delle risultanze delle operazioni di cui ai precedenti punti 1 - 3;

5. proposta alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di «Certificato LAD», corredata dalla completa documentazione di cui alla richiesta del laboratorio e alla correlata validazione;

Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

6. verifica della proposta e della correlata documentazione Istituto superiore di sanità;

7. proposta al Ministero della salute di «Certificato LAD» di validità triennale.

Ministero della salute:

8. attribuzione di «Certificato LAD» di validità triennale.



Ministero della Salute

ATTO DI INTESA

tra

Il Ministro della Salute,
Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive,
Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

VISTE le competenze in materia di vigilanza, controllo, prevenzione, informazione e ricerca in materia di lotta al doping attribuite alla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376;

VISTE le competenze in materia di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale e di promozione della massima diffusione della pratica sportiva attribuite al CONI dall'art. 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e in particolare quelle in materia di adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive", "anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376";

VISTA la Convenzione di Strasburgo del 1989 contro il doping, ratificata con legge 29 novembre 1995, n. 522 con la quale il Consiglio d'Europa ha inteso richiamare l'attenzione dei Governi sul problema del doping e indirizzarne le relative politiche verso una progressiva armonizzazione delle normative nazionali ed internazionali;

VISTA la "dichiarazione di Copenaghen" del 2003 firmata dall'Italia e con la quale i singoli Paesi UE si sono impegnati ad uniformare le singole legislazioni alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping varato dalla WADA;

VISTA la Convenzione internazionale contro il Doping nello Sport, approvata dalla 33^a Conferenza Generale UNESCO il 19 ottobre 2005, firmata da 140 Paesi, tra cui l'Italia ed entrata in vigore il 2 febbraio 2007, che recepisce il Codice Antidoping della World Antidoping Agency (WADA);

VISTO il disegno di legge di ratifica della suddetta Convenzione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2007;

VISTI gli esiti dell'incontro tra il Ministro della Salute, on. Livia Turco, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, on. Giovanna Melandri e il Presidente del CONI, dott. Giovanni Petrucci, svoltosi il 10 maggio 2007;

CONSIDERATA la necessità di coordinare gli interventi in materia di lotta al doping nell'ambito delle rispettive competenze, per una migliore efficacia degli stessi e al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni nella comune azione di prevenzione e contrasto del fenomeno del doping;

Il Ministro della Salute,
Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive,
Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

CONCORDANO

- di considerare le attività sportive non agonistiche e le attività sportive agonistiche non aventi rilievo nazionale oggetto prevalente dell'attività antidoping della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;
- di considerare le attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale (delegate dagli organismi sportivi internazionali) oggetto prevalente dell'attività antidoping del CONI;
- sulla necessità di redigere annualmente, entro il 31 dicembre, d'intesa tra la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive ed il CONI, un programma di interventi per l'anno successivo, al fine di coordinare le iniziative da assumere nell'ambito delle rispettive competenze, e di verificarne l'attuazione con cadenza almeno trimestrale;
- sulla necessità di realizzare un sistema di consultazione corrente tra il Presidente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e il Presidente della Commissione Antidoping istituita presso il CONI, in ordine allo svolgimento delle attività programmate e alle risultanze dei rispettivi interventi;
- di prevedere la presenza di un componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, indicato dal Ministro della Salute, nella Commissione Antidoping istituita presso il CONI e, contestualmente, la presenza del componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive designato dal CONI nel Sotto-Gruppo della Commissione stessa deputato ai controlli antidoping;
- di avviare una corrente collaborazione nell'ambito della attività di prevenzione e informazione antidoping
- di avviare una corrente collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica per iniziative congiunte e scambi di dati, conoscenze ed esperienze, anche ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento.

Il presente atto di intesa ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale durata qualora alla scadenza non venga stipulato un nuovo atto.

Roma, 16 ottobre 2007

Il Ministro
della Salute
Livia Turco

Il Ministro per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive
Giovanna Melandri

Il Presidente
del CONI
Giovanni Petrucci

Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale n. 62 del 24/11/1980 Tutela sanitaria delle attivita' sportive.

Art. 1

La Regione Friuli - Venezia Giulia promuove l' organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attivita' sportive, in particolare al fine di accertare l' idoneita' psico - fisico - attitudinale di coloro che praticano attivita' sportive, ricreative ed agonistiche, nonche' al fine di diffondere l' educazione sanitaria relativa alla pratica sportiva, anche come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.

Art. 2

Gli interventi relativi alla tutela sanitaria delle attivita' sportive sono svolti dalle unita' sanitarie locali, secondo i criteri che saranno fissati dal piano sanitario regionale.

Art. 3

Le unita' sanitarie locali, per gli interventi di cui all' articolo 2, si avvalgono:

dell' attivita' dei medici di base, che svolgono stabilmente i loro compiti nel singolo distretto, nonche' dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati; dell' attivita' di personale particolarmente qualificato ad operare nell' ambito della medicina sportiva, che svolge i suoi compiti in piu' distretti; dell' attivita' degli operatori dei servizi e presidi multizonali; dell' attivita' dei medici aderenti alla Federazione regionale medico - sportiva italiana.

In particolare nelle unita' sanitarie locali vengono garantiti:

l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attivita' fisico - ricreative, e dell' assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attivita' medesime; l' accertamento e la certificazione di idoneita' generica alle attivita' fisico - sportive svolte in ambito scolastico; l' accertamento e la certificazione dell' idoneita' generica e dell' idoneita' specifica e psicoattitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attivita' sportivo - agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformita' alla normativa vigente; l' effettuazione di accertamenti psico - diagnostici e psico - terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica delle attivita' sportivo - agonistiche; l' avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze; l' effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia; lo svolgimento di attivita' di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attivita' sportive.

La Regione, nel piano sanitario regionale, può individuare le unità sanitarie locali tenute in modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonché la struttura o le strutture abilitate per gli accertamenti e le certificazioni per le attività sportive di carattere professionale.

Gli operatori nell'ambito della tutela sanitaria delle attività sportive sono organizzati con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle unità sanitarie locali per l'attuazione della tutela sanitaria delle attività sportive, deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della Federazione medico - sportiva italiana, nonché da enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Le visite di idoneità ed i relativi accertamenti di cui alla presente legge sono gratuiti per quanti intendono svolgere o svolgono attività fisico - ricreative ed agonistiche non retribuite.

La Giunta regionale, con successivo provvedimento, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 5, fissa annualmente il tariffario delle prestazioni sanitarie, compresi i controlli antidoping, non rientranti tra quelle erogate gratuitamente.

Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, nei casi in cui tali prestazioni non siano gratuite, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

Le funzioni attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ai medici provinciali sono esercitate dal medico coordinatore dell'unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali competente per territorio.

Art. 5

Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, al fine di coordinare l'attività del settore, è istituita una Commissione tecnico - consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta:

- dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, o da un suo delegato, in qualità di presidente;
- dall'Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato;
- dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, o da un suo delegato;
- da un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

- da un docente universitario esperto in medicina dello sport;
- dal delegato regionale del CONI;
- da quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale del CONI;
- dal rappresentante della Federazione regionale medico - sportiva italiana;
- dal rappresentante della Sovrintendenza scolastica della Regione;
- da un rappresentante degli ordini dei medici della regione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale dell' igiene e sanita'.

I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale sono stati nominati.

Ai membri estranei all' Amministrazione regionale spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle leggi regionali in vigore.

Note:

1 La Commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attivita' sportive, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 6

La Regione promuove, nell' ambito dei piani per la formazione professionale, la qualificazione e l' aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attivita' sportive.

Del pari la Regione promuove corsi di formazione per massofisioterapisti e massaggiatori sportivi.

Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione puo' avvalersi della collaborazione di Universita', della Federazione medico - sportiva italiana e dell' Istituto di medicina sportiva di Roma del CONI.

Art. 7

In via transitoria, fino all' istituzione delle unita' sanitarie locali, per l' esercizio delle funzioni spettanti in materia di tutela sanitaria delle attivita' sportive, la Regione e gli Enti locali singoli od associati possono stipulare apposite convenzioni con la Federazione medico -

sportiva italiana e con altri idonei istituti ed enti pubblici al fine dell' esecuzione delle visite di selezione e degli accertamenti diagnostici, nonche' per attivita' di consulenza.

Tali convenzioni avranno la durata fissata dalla Giunta regionale, e comunque non potranno essere applicate dopo la constatata idoneita' acquisita dalle strutture delle unita' sanitarie locali.

Art. 8

Le spese necessarie per l' attuazione della presente legge saranno a carico del fondo sanitario nazionale nell' ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali.

Conseguentemente i relativi oneri graveranno sul capitolo 2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale n. 8 del 03/04/2003 Testo unico in materia di sport e tempo libero.

1 Articolo 2 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione sociale delle attivita' sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. Al fine di sostenere la pratica dello sport, delle attivita' fisico-motorie e del tempo libero, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelare il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, nonche' le iniziative sportive con valenza anche turistica.

Art. 2

(Commissione regionale per lo sport)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La Commissione e' composta da:
 - a) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;
 - b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
 - c) un rappresentante del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - d) un rappresentante di ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;

- e) un rappresentante di ciascuna Provincia;
- f) quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative affiliate e del numero di tesserati;
- g) due rappresentanti di associazioni sportive amatoriali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle stesse operanti a livello interprovinciale;
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- i) un rappresentante del Centro universitario sportivo (CUS), designato congiuntamente dalle Università degli studi regionali;
- i bis) un rappresentante delle associazioni sportive dei soggetti diversamente dotati, designato dall'Assessore regionale competente in materia di sport nell'ambito di rose di nomi proposti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Aggiunte parole al comma 2 da art. 6, comma 165, L. R. 1/2007

Art. 2 bis

(Coordinamento degli interventi)

1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l'attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

CAPO II

Interventi per l'impiantistica sportiva

Art. 3

(Contributi per gli impianti sportivi)

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

- a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 20 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi fino alla misura del 7 per cento del capitale mutuato;
- b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Integrata la disciplina da art. 5, comma 263, L. R. 1/2005

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 95, L. R. 2/2006

4 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

5 Sostituite parole al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 30/2007

Art. 4

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. La spesa ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il recupero, l'adeguamento e il miglioramento di impianti sportivi comprende:

- a) il costo dell'opera;
- b) la quota per le spese generali e di collaudo;
- c) il prezzo di acquisto dell'area necessaria.

2. La spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi in disuso può comprendere, previo accertamento di congruità da parte della struttura regionale competente, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:

- a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
- b) il prezzo degli arredi.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 5

(Domande di concessione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'uso della medesima, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza previsti;
- b) preventivo di spesa.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 6

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario pubblico o privato o all'istituto di credito mutuante, con le modalita' stabilite nel provvedimento di concessione. L'Amministrazione regionale riconosce agli enti pubblici la facolta' di cedere detti contributi annui all'istituto di credito mutuante.

Note:

- 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 7

(Contributi per impianti natatori)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.
2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonche' per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.
3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalita' di utilizzo e dell'economicita' della gestione.
4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

Note:

- 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
- 2 Sostituite parole al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004

Art. 8

(Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici)

- 1.** Per la completa attuazione delle finalita' della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici.
- 2.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all'individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L'invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalita' e i termini di presentazione delle proposte nonche' i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilita' ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell'assenso formale del Comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di strutture esistenti.
- 3.** La struttura ha le seguenti caratteristiche:
 - a) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri;
 - b) destinazione funzionale anche per attivita' di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale;
 - c) idonea gestione.
- 4.** Per la realizzazione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002.
- 5.** La legge finanziaria regionale successiva all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 stabilisce le modalita' d'intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.

Art. 9

(Uso degli impianti)

- 1.** Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonche' dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza.
- 2.** Entro un anno dal completamento dell'intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d'uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del

regolamento e' depositata presso l'impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed e' inviata al soggetto finanziatore.

3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalita' diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO III

Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

CAPO IV

Sostegno ad attivita' e manifestazioni sportive e del tempo libero e interventi regionali diretti

Art. 11

(Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attivita' fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonche' per attivita' a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province, ai sensi dell'articolo 36

della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo. I finanziamenti sono concessi anche in deroga al termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a realizzare anche direttamente gli interventi di cui al presente articolo.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 12

(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o attivita' per la quale e' chiesto il contributo o finanziamento, corredate di:

a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attivita';

b) dettaglio preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

3. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere concessi in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di impossibilita' di programmare l'intervento entro la scadenza ivi prevista.

4. I beneficiari dei contributi e finanziamenti forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilita', del bilancio consuntivo della manifestazione o attivita', di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo o finanziamento concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o attivita' comportano la revoca del contributo o finanziamento concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalita' di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonche' l'esclusione dal contributo o finanziamento per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attivita' sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2004

Art. 13

(Priorita' ed esclusioni)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 hanno prioritita' se l'ente o la societa' che organizza la manifestazione sportiva dimostra una concreta attivita' antidoping tra gli atleti partecipanti.

2. Sono escluse dal finanziamento le manifestazioni sportive organizzate da enti o societa' che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.

3. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri per l'individuazione dei casi di prioritita' e di esclusione.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO V

Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI

Art. 14

(Contributi per la formazione degli operatori, dei dirigenti e degli amministratori di associazioni e societa' sportive)

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e societa' sportive, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia contributi annui, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello Sport, anche in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 15

(Concessione e rendicontazione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali e' chiesto il contributo, corredate di:

a) relazione illustrativa delle iniziative;

b) preventivo di spesa.

2. Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell'attivit , nonche' l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO VI

Interventi per la tutela del talento sportivo

Art. 16

(Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e al Comitato regionale del CONI)

1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento annuo per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle societa' di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonche' per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le universita' degli studi o istituti scientifici regionali:

a) al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera;

b) al Comitato regionale del CONI, per la pratica di discipline sportive individuali, nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 17

(Regolamento per la concessione del finanziamento)

1. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalita' di concessione del finanziamento di cui all'articolo 16.

2. La domanda per la concessione del finanziamento e' presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento puo' essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO VII

Interventi a favore dei soggetti diversamente dotati

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

1 bis. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente dotati da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie, l'organizzazione di attivita' e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione e l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;

b) dettagliato preventivo di spesa.

3. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

4. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilit , del bilancio consuntivo della manifestazione, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalit  di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonch  l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 5, comma 27, L. R. 22/2007

CAPO VIII

Interventi per l'informatizzazione dei servizi

Art. 19

(Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realt  rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle societ  e associazioni sportive.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessit  del prodotto e del preventivo di spesa.

3. Il contributo e' erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO IX

Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario

Art. 20

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola dell'obbligo)

1. Al fine di promuovere l'educazione all'attività sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.

2. Sono condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni l'intesa con almeno uno dei Centri servizi amministrativi provinciali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la partecipazione di istruttori sportivi qualificati secondo la normativa vigente e la possibilità di utilizzo di infrastrutture alberghiere o sportive site in ambito regionale.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale al turismo, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Il termine per la presentazione dei contributi è fissato annualmente con apposito bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

Note:

1 Sostituito il comma 1 da art. 7, comma 90, L. R. 2/2006

2 Sostituite parole al comma 3 da art. 6, comma 92, L. R. 1/2007

Art. 21

(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)

1. Al fine di sostenere le attività promozionali di diffusione dell'attività sportiva nell'ambito universitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Università degli studi di Trieste e Udine per i Centri universitari sportivi, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive e del tempo libero dagli stessi promosse.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.

CAPO X

Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria

Art. 22

(Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazioni sportive senza fini di lucro)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro contributi, di importo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica, con esclusione di quelli imputabili a dolo o colpa grave. I contributi sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.

2. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento giudiziario. La domanda indica le generalità del richiedente, la carica ricoperta nell'ente o associazione, il legale patrocinante e una breve relazione dei fatti.

3. Al termine del procedimento il dirigente presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero la parcella quietanzata dell'avvocato difensore e copia della sentenza. La mancata presentazione di tali documenti comporta la restituzione del contributo e l'impossibilità di ottenerne altri.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 23

(Tutela dei praticanti)

1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti.

2. Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico è tenuto a verificare il possesso dell'idoneità fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonché il rispetto delle normative antidoping.

4. Le Province e i Comuni, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attività. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 15/2006

Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

- 1.** L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping, mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.
- 2.** Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni sportive, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.
- 4.** L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1.
- 5.** La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.

CAPO XI

Interventi per il tempo libero

Art. 25

(Manifestazioni nell'ambito del tempo libero)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell'ambito del tempo libero.
- 2.** I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 10/1988.

3. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 26

(Interventi a sostegno della danza folcloristica)

1. Nell'ambito dell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunita', la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attivita', secondo indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' culturali.

2. I contributi possono essere utilizzati per le attivita' di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio dell'attivita', quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonche' per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all'estero. Il programma delle attivita' culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 27

(Interventi a favore dei militari di leva)

1. L'Amministrazione regionale, in ottemperanza agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Quinto Corpo d'Armata, e' autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonche' organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 28

(Concessione e rendicontazione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo l'intervento, corredate di:

a) relazione illustrativa dell'attività o della manifestazione;

b) preventivo di spesa.

c) limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 26, relazione sintetica dell'attività svolta dall'associazione nel corso della sua vita sociale, da cui risulti la sua rappresentatività e il radicamento sul territorio in cui opera.

2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente in base alle domande pervenute nel termine e secondo le modalità di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

4. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 3 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

5. Le disposizioni di cui comma 4 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO XII

Interventi per l'attività sportiva amatoriale

Art. 29

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di sostenere l'attività sportiva amatoriale promossa dalle associazioni operanti nel territorio regionale, in favore delle stesse trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi II, IV, VIII e XI della presente legge, secondo le modalità e procedure ivi previste.

1 bis. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli Enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

1 ter. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1bis si applicano le modalità previste dalle norme del capo IV della presente legge.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005

3 Aggiunto il comma 1 ter da art. 5, comma 240, L. R. 1/2005

CAPO XIII

Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti

Art. 30

(Facoltà ispettive e di controllo)

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 31

(Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sospendere l'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui alla presente legge, a revocare i medesimi e a chiedere la restituzione delle somme erogate, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

CAPO XIV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 32

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:

a) per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualita' relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, societa' e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprieta' di impianti in disuso>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualita' autorizzate per gli anni medesimi. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al

relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per le medesime annualita' derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);

b) per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, societa' e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprieta' di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);

c) per le finalita' previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualita' relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori>> e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualita' autorizzate per gli anni medesimi. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);

d) per le finalita' previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi>> e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);

e) per le finalita' previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attivita' sportiva e ricreativa>> e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);

f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:

I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualita' per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualita' per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento e' elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):

a) per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

b) per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, societa' e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonche' ad associazioni che promuovono l'attivita' sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);

c) per le finalita' previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private,

società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);

d) per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);

e) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

f) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);

g) per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla

Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

h) per le finalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);

i) per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva>> e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica>> e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:

l) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi

all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

IV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo;

VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento e' conseguentemente ridotto di pari importo.

4. Per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione <<Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero>>, con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per la realizzazione di manifestazioni, attivita' e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo

nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo>> e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

5. Per le finalita' previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero>> e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 5, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 31, comma 1, affluiscono all'unita' previsionale di base 3.6.420 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unita' previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

a) per le finalita' previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle societa' di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonche' per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le universita' degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera>> e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilita' di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero l) della lettera c);

b) per le finalita' previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attivita' ricreative e sportive - con la denominazione <<Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per

l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali>> e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);

c) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:

I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

a) per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione <<Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive>> e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

b) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Note:

1 Sostituite parole al comma 6 da art. 7, comma 6, L. R. 14/2003

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);

b) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57 (modificativa della legge regionale 43/1980);

c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);

f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);

h) la legge regionale 9 maggio 1986, n. 19 (modificativa della legge regionale 43/1980);

i) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 29 (modificativa della legge regionale 43/1980);

j) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 23 (modificativa della legge regionale 43/1980);

- k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
- l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
- m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002;
- p) l'articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
- q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
- r) l'articolo 59 (modificativo dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;
- s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
- t) l'articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
- u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997;
- v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
- w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
- x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998;

y) il comma 66 (modificativo del comma 62 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998) dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999;

aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell'articolo 8 della legge regionale 13/2000;

bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002.

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

Art. 34

(Decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.

1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell'anno 2003 si applica la normativa previgente.

Note:

1 Aggiunto il comma 1 bis da art. 10, comma 3, L. R. 12/2003

Normativa delle altre Regioni

Emilia Romagna D.G.R. 7 novembre 2005, n. 1789 Attivazione del "Progetto regionale per la lotta al doping". Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 28 luglio 2005 - "Linee-guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali". Provvedimenti conseguenti.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 21 dicembre 2005, n. 164.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Premesso che il legislatore con la legge n. 376/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" ha inteso contrastare efficacemente sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione, fenomeni pericolosi per la salute, quale il doping;

visto, in particolare, l'art. 5 della soprarichiamata legge che pone in capo alle Regioni la programmazione, nell'ambito dei piani sanitari regionali, delle attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, nonché la individuazione dei servizi competenti ed il coordinamento dei laboratori che effettuano controlli antidoping rientranti in specifici programmi regionali;

visto altresì l'Accordo sancito in data 28 luglio 2005 - in sede di Conferenza Stato-Regioni - tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Linee-guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali";

preso atto che con tale Accordo si stabilisce che:

- i requisiti previsti nelle suddette linee-guida sono vincolanti per l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori che svolgono il controllo antidoping sulle competizioni e attività sportive svolte con regole e procedure proprie del mondo sportivo ai sensi della legge n. 376/2000;

- i requisiti di organizzazione e funzionamento dei laboratori che effettuano altre attività di controllo antidoping, rientranti in specifici programmi regionali che coinvolgono soggetti non professionisti, sono disciplinati dalle Regioni;

- autorizzazione e accreditamento dei laboratori di cui al punto precedente competono alle Regioni, nell'ambito di applicazione degli articoli 8-ter e 8-quater del D.Lgs. n. 502/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

richiamate:

- la L.R. n. 34/1998 "Norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgano attività socio-sanitaria e socio-assistenziale";

- la propria Delib.G.R. n. 327/2004 "Applicazione della L.R. n. 34/1998 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce della evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti";

- la Delib.G.R. n. 775/2004 "Riordino delle attività di Medicina dello sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario regionale";

considerato che la particolare rilevanza e complessità del fenomeno doping, presente non solo a livello sportivo professionale agonistico, ma anche, più pericolosamente, in ambito amatoriale, impone un'estrema attenzione a più livelli ed in differenti contesti richiedendo la massima cooperazione tra tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, coinvolti;

rilevata la molteplicità degli strumenti di lotta al doping e la necessità di organizzare ed integrare le attività complessivamente sviluppate in ambito regionale tra di loro e con quelle di competenza statale e degli organi sportivi nazionali e internazionali intervenendo in modo ampio ed organico, sia sul piano della prevenzione attraverso programmi di educazione sanitaria e di promozione della salute, che su quello della repressione, con particolare riferimento alla attività di controllo sulla assunzione di sostanze dopanti da parte di sportivi non professionisti;

ritenuto quindi di dover procedere, in attuazione di quanto stabilito dal richiamato Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di contenere e ridurre drasticamente la diffusione del fenomeno a:

- attivare uno specifico "Progetto regionale per la lotta al doping" dedicato ad attività di monitoraggio, prevenzione ed educazione alla salute, alla preparazione ed al coordinamento di interventi formativi a vari livelli ed in differenti contesti, al fine di poter concretamente impostare un valido programma di tutela sanitaria delle attività sportive e di lotta contro il doping, come intervento fondamentale di tutela della salute pubblica;

- individuare, fra quelle pubbliche, le strutture laboratoristiche a ciò dedicate che operino in rete, provvedendo a definire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle medesime;

- individuare, quale laboratorio capofila - in possesso dei requisiti organizzativi e di funzionamento definiti dalle linee-guida, allegate sub A al medesimo Accordo - il Laboratorio Analisi del Servizio di Patologia clinica dell'Azienda USL di Modena, funzionalmente collegato con il Servizio di Medicina legale dell'Università di Modena e con il Servizio di Tossicologia e Farmacologia clinica dell'Azienda USL di Modena;

valutata l'opportunità di confermare per gli ulteriori laboratori che svolgono i controlli antidoping - rientranti in specifici programmi regionali - sulle competizioni e sulle attività sportive effettuate da non professionisti, i requisiti specifici attualmente stabiliti dalla Delib.G.R. n. 327/2004 sopra richiamata, per i Laboratori di Analisi, ed in particolare: i requisiti strutturali - Area produzione degli esami - (da LEAU 1 a LEAU 1.10); i requisiti tecnologici (da LEAU 3 a LEAU 3.3); i requisiti organizzativi (LEAU 4 e da LEAU 4.4 a LEAU 4.8), riportati nella allegata Tabella A, demandando ad un successivo atto del Direttore generale Sanità e Politiche sociali:

- la individuazione degli ulteriori laboratori costituenti la rete regionale antidoping;
- la definizione delle relazioni funzionali intercorrenti tra i diversi nodi della rete;
- la disciplina delle modalità di funzionamento dei controlli di qualità interlaboratoristica;
- la predisposizione dell'elenco delle principali sostanze dopanti da ricercare e l'eventuale aggiornamento del medesimo;

rilevato, d'altro canto, che l'attivazione del "Progetto regionale per la lotta al doping" si rende necessaria per le seguenti motivazioni:

1. particolare permeabilità e fragilità del mondo giovanile a messaggi dei media e della società rispetto all'utilizzo privilegiato di vie farmacologiche o comunque artificiali (risorse esterne) rispetto allo sviluppo di vie "naturali" (risorse interne) per affrontare i problemi, i compiti evolutivi, migliorare la propria identità corporea e le relazioni con l'esterno, compresa quella con il gruppo dei pari;

2. scarsa conoscenza, da parte della popolazione, degli effetti negativi dell'abuso dei farmaci e delle sostanze assunte con l'intenzione di migliorare artificialmente la propria prestazione atletica od il proprio aspetto corporeo;

3. le positività connesse con una pratica sportiva sana rischiano di venire inquinate da una eccessiva proiezione verso il successo sportivo o nei confronti della propria immagine: ciò può indurre ad individuare soluzioni sbagliate e/o farmacologiche agli insuccessi sportivi. La mancanza di risultati sportivi riconosciuti dall'ambiente e dal contesto può infatti portare il singolo ad abbandonare uno sport in cui non si ritiene competitivo o a cercare di migliorare artificialmente la propria prestazione per rientrare nel gruppo degli atleti competitivi;

4. progressiva diffusione dell'uso degli integratori alimentari che, forte di un'enorme spinta pubblicitaria e sfruttando anche il cambiamento delle relazioni familiari e dell'organizzazione delle attività produttive, rende più complessa l'affermazione di una dieta sana, legata alla tradizione culturale mediterranea, funzionale anche alla maggior parte delle esigenze sportive;

5. necessità di una intensa attività educativo-didattica nella scuola e nello sport al fine sia di trasmettere ai giovani informazioni adeguate sia di creare occasioni di

crescita sociale, umana e culturale di concerto con gli educatori e le famiglie, facendo leva anche sulle positive relazioni tra pari. Questa crescita è il migliore antidoto alla diffusione dei comportamenti a rischio (tra i quali il doping) e richiede la più alta capacità ideativa ed organizzativa e di interazione tra amministratori, operatori della salute, dello sport, del volontariato, della scuola, delle famiglie e delle forze dell'ordine, realizzando una "Politica per la salute", la cui complessità è in funzione dei diversi terreni sui quali si può sviluppare un'efficace opera non solo di prevenzione, formazione e informazione, ma anche di vigilanza e repressione;

dato atto che in ambito regionale è già attivo il progetto "Il tallone di Achille - come partecipare senza farsi male", ideato dal Servizio di Medicina dello sport dell'Azienda USL di Modena nel 2000 e realizzato negli anni successivi anche grazie al contributo ottenuto dalla Commissione Europea e al sostegno economico ed organizzativo della Provincia (titolare del progetto) e del Comune di Modena, dell'Università di Modena e Reggio Emilia, del Centro Servizi amministrativi di Modena, del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Ospedale Psichiatrico privato Villa Igea, dei Comitati provinciali di CONI, CSI e UISP, del Modena Football Club. Squadra testimonial è il Volley Club Modena;

valutato che tale progetto rappresenta un modello di intervento da estendere alle altre realtà della Regione in quanto ha consentito di:

1. raccogliere su un campione significativo di 1.200 studenti ed atleti agonisti di varie discipline di tutta la provincia di Modena, di età dai 15 ai 20 anni, dati relativi ai comportamenti ed al modo di affrontare i problemi ed i compiti evolutivi attraverso un'analisi socio-psicologica, grafologica e nutrizionale;

2. sviluppare, a partire dai dati raccolti, una serie di interventi educativi e formativi che hanno coinvolto in vario modo insegnanti, studenti, allenatori, dirigenti sportivi, genitori (circa 5.000 persone in 3 anni), con inserimento tra i progetti educativi annualmente offerti alle scuole dall'Azienda USL di Modena;

3. realizzare due servizi:

- il "Telefono pulito", linea telefonica dedicata a chi vuole ottenere gratuitamente, anche in forma anonima, informazioni sui farmaci e sulle sostanze dopanti o sospettate tali, attraverso il n. 800-170001. Il servizio è gestito dalla Struttura complessa di Tossicologia e Farmacologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia;

- il sito web: www.tallonediachille.it, attraverso il quale vengono messe a disposizione informazioni sul progetto e sui dati raccolti ed avere informazioni sui farmaci o sulle sostanze dopanti, partendo sia dal nome commerciale, sia dal nome farmacologico, sia dal gruppo di appartenenza della sostanza in questione;

tenuto conto che i dati forniti dal soprarichiamato progetto evidenziano che la semplice informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di farmaci e di sostanze, con l'intenzione di migliorare artificialmente la prestazione sportiva, non è di per se stessa sufficiente a creare comportamenti positivi, rendendo imprescindibile un'azione più

ampia, ma nello stesso tempo più specifica, attraverso una rete di attori in grado di affrontare gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici del fenomeno doping;

rilevato che, per realizzare gli obiettivi sopraevidenziati relativi alla tutela della salute pubblica in generale e degli sportivi, in particolare amatoriali, più specificamente, occorre prevedere, nell'ambito del progetto regionale per la lotta al doping, la istituzione di due organismi deputati ad operare, uno sul versante della promozione, elaborazione e concertazione di strategie condivise tra istituzioni, enti di promozione sportiva pubblici e privati, associazioni e l'altro sul versante più strettamente tecnico-operativo, stante la assenza, sul territorio regionale, di una struttura specializzata su tali tematiche;

ritenuto:

- di dover procedere alla istituzione della Consulta regionale per la lotta al doping e del Centro regionale antidoping, rinviando composizione e disciplina delle modalità di funzionamento dei medesimi ad un successivo atto del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, fermo restando che alla prima partecipano gli Assessori regionali alle Politiche per la salute, Cultura Sport e Progetto giovani, Scuola Formazione professionale Università Lavoro Pari Opportunità, o loro delegati e rappresentanti del mondo dello sport (CONI, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive, Fitness), del mondo della scuola e dei medici dello sport; ed alla seconda specifiche professionalità in grado di fornire il contributo tecnico-specialistico necessario;

- di dover individuare i compiti della Consulta regionale per la lotta al doping, come segue: elaborare e diffondere strategie finalizzate alla lotta al doping; validare specifici programmi per la realizzazione di interventi regionali, mirati principalmente a campagne di informazione-educazione; definire le priorità e fornire le indicazioni relative ai controlli antidoping da effettuarsi da parte degli organismi preposti, sia in gara che fuori gara;

ritenuto infine di dovere procedere alla individuazione dei compiti del Centro regionale antidoping così come di seguito definiti:

- a. costruire una rete di relazioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali) finalizzate all'approfondimento delle tematiche relative al doping ed ai comportamenti correlati, nonché alla definizione di interventi per contrastare il fenomeno doping;

- b. fornire ai soggetti che assumono sostanze dopanti sia un valido supporto informativo sui rischi per la salute, sia un accesso facilitato a eventuali programmi terapeutici e di recupero;

- c. individuare specifici parametri sia clinici che laboratoristici indicativi dell'assunzione, acuta o cronica, di sostanze dopanti;

d. supportare la ricerca scientifica in ambito locale e nazionale, mantenendo un costante aggiornamento farmacologico-tossicologico-clinico anche attraverso il confronto con realtà simili a livello nazionale ed internazionale;

e. costituire il centro di raccolta di dati ed informazioni sul doping e sulle iniziative di formazione e di informazione, mettendo a disposizione i servizi esistenti e creando strumenti (libri/opuscoli rapportati ai diversi tipi di pubblico, servizi in rete, ecc.), con particolare riferimento, quali soggetti destinatari, ai medici di Medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

f. definire modalità tecniche ed operative per attuare, in collaborazione con le organizzazioni sportive, i controlli antidoping;

g. diffondere l'utilizzo su scala regionale del "Telefono pulito" e la conoscenza del sito web: www.tallonediachille.it;

richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge n. 447/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionale tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della propria Delib.G.R. n. 447/2003;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di recepire l'allegato Accordo - sancito il 28 luglio 2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni - quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1);

2) di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Progetto regionale per la lotta al doping", istituendo la Consulta regionale per la lotta al doping e il Centro regionale antidoping, con gli obiettivi e i compiti specificati in premessa e rinviando ad una successiva determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali, composizione e modalità di funzionamento dei medesimi;

3) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione di quanto previsto ai punti 3 e 4 dell'Accordo soprarichiamato, per i laboratori che svolgono i controlli antidoping - rientranti in specifici programmi regionali - sulle competizioni e sulle attività sportive effettuate da non professionisti, i requisiti attualmente stabiliti dalla propria Delib.G.R. n. 327/2004 per i laboratori di analisi, così come specificati nella premessa e riportati nell'allegata Tabella A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di rinviare a specifica determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali:

- la individuazione, tra quelli pubblici, dei laboratori costituenti la rete regionale antidoping;

- la definizione delle relazioni funzionali intercorrenti tra i diversi nodi della rete;

- la disciplina delle modalità di funzionamento dei controlli di qualità interlaboratoristica;

- la predisposizione dell'elenco delle principali sostanze dopanti da ricercare e l'eventuale aggiornamento del medesimo;

- la composizione e la definizione delle modalità di funzionamento della Consulta regionale per la lotta al doping e del Centro regionale antidoping;

5) di individuare, quale laboratorio capofila della rete regionale antidoping - in possesso dei requisiti organizzativi e di funzionamento definiti dalle linee-guida, allegate sub A al medesimo Accordo - il Laboratorio Analisi del Servizio di Patologia clinica dell'Azienda USL di Modena, funzionalmente collegato con il Servizio di Medicina legale dell'Università di Modena e con il Servizio di Tossicologia e Farmacologia clinica dell'Azienda USL di Modena;

6) di pubblicare integralmente il presente provvedimento ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Toscana L.R. 9 luglio 2003, n. 35 Tutela sanitaria dello sport

(Estratto: artt. 1, 2, 3, 8)

Pubblicata nel B.U. Toscana 18 luglio 2003, n. 29, parte prima.

Vedi, anche, la Delib.C.R. 22 ottobre 2003, n. 193.

Capo I - Norme generali

Art. 1

Finalità e oggetto della legge.

1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute.
 2. Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
 3. Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.
 4. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al C.O.N.I., senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.
 5. Gli enti e associazioni che organizzano attività rientranti nella disciplina della presente legge sono tenuti a esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologie di cui al comma 2, 3 e 4, l'attività afferisca.
-

Art. 2
Funzioni della Regione.

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

- a) programmazione anche a carattere pluriennale;
- b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;
- c) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'articolo 9;
- d) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende unità sanitarie locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;
- e) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall'articolo 5;
- f) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75.

2. Il Consiglio sanitario regionale svolge i compiti di organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, ai sensi dell'articolo 89 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale).

Art. 3
Funzioni delle aziende sanitarie.

1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:

- a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;
- b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica

regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping;

c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;

d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;

e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.

2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:

a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e motorie;

b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;

c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166;

3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;

b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;

c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'articolo 8.

4. Le prestazioni integrative sono:

a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;

b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;

c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;

d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;

e) valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento;

f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;

g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'articolo 9;

h) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.

5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 52 della L.R. n. 22/2000.

6. Le aziende unità sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.

7. Le aziende ospedaliere di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende unità sanitarie locali.

Art. 8 Controllo antidoping.

1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, un programma di validità triennale per definire i controlli di competenza delle Aziende unità sanitarie locali, individuando il laboratorio di riferimento regionale (6).

3. Gli adempimenti relativi al controllo antidoping di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 376/2000 sono assicurati:

a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente struttura organizzativa dell'azienda unità sanitaria locale d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana;

b) per quanto attiene gli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale accreditati dalla Regione ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori antidoping accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 376/2000.

4. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 3, sono a carico di chi richiede il controllo.

5. La Giunta regionale promuove un programma di formazione degli operatori affinché nelle fasi di avviamento alla pratica sportiva siano fornite tutte le informazioni per la lotta all'uso delle sostanze dopanti e informazioni utili ad una corretta alimentazione degli sportivi (con particolare attenzione ai minori) contro l'abuso degli integratori alimentari che incrementano la performance.

(6) Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2006, n. 741

Medicina dello sport. Secondo programma triennale per i controlli antidoping di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", dispone all'art. 5 che: "Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3";

Premesso che nelle azioni, di cui al punto 5 "Sport e salute", del Piano Sanitario Regionale 2005 - 2007 negli ambiti operativi della prevenzione della salute, nelle "Azioni di promozione della salute e orientamento della domanda obiettivi di salute", si riporta che:

"Le attività motorie e lo sport rappresentano un fattore importante per il mantenimento dello stato di salute, come evidenziato anche all'interno del Progetto Specifico "Alimentazione e salute" del presente Piano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiamato l'attenzione sulla sedentarietà quale problema sanitario emergente, sottolineando che ormai numerose evidenze scientifiche dimostrano come l'attività fisica fornisca, a tutti gli individui, sostanziali benefici sanitari, psicologici e sociali.

(Omissis)

Sono inoltre obiettivi prioritari per il triennio di vigenza del Piano, per la piena attuazione della L.R. 35/03:

(Omissis)

- la conclusione della fase sperimentale del Programma triennale per i controlli antidoping di cui alla delibera della G. R. 15 marzo 2004, n. 232 e l'avvio del successivo Programma definitivo di controlli ufficiali, da adottarsi con specifico atto normativo, che preveda:

a) organizzazione di eventi e campagne per la formazione, l'informazione e l'aggiornamento degli atleti, dei genitori, degli allenatori e preparatori atletici, degli insegnanti, dei Pediatri di Famiglia e dei Medici di Medicina Generale;

b) Mantenimento della rete di relazioni con le Federazioni e le Società Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le Istituzioni scolastiche, per concordare strategie comuni e per l'effettuazione dei controlli analitici in accordo con la Commissione Ministeriale di Vigilanza;

c) Creazione di un Comitato scientifico che affianchi l'attività del Laboratorio Regionale antidoping, con il compito di promuovere e garantire la ricerca e sviluppo in tema di controlli antidoping."

Premesso che il Piano Regionale per la Promozione della cultura e della pratica delle attività motorie 2004 - 2006, pone, fra i propri obiettivi, il radicamento di una cultura dell'attività fisica che rifiuti l'uso di sostanze illecite e la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;

Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 "Tutela sanitaria dello sport" ed in particolare quanto previsto dal comma 2) dell'art. 8, in merito alla definizione di un programma triennale per i controlli di competenza delle Aziende USL ed all'individuazione del laboratorio di riferimento regionale;

Vista la legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 "Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie" che prevede, al comma 2 dell'art. 1, lettere a) e b), la finalizzazione dell'attività motoria al benessere della persona e alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio, la tutela del diritto alla salute, l'integrità delle persone, ed in particolare dei giovani, impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale 15 marzo 2004, n. 232 "Medicina dello Sport, programma triennale per i controlli anti-doping di cui all'art. 8, comma 2, della Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35";

Visto l'accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali", raggiunto secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della L. 376/2000;

Ritenuto di confermare nel laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda USL n° 10 di Firenze, il laboratorio di riferimento regionale per i controlli antidoping;

Ritenuto di dare seguito a quanto previsto dall'Accordo del 28/07/2005 sopra citato provvedendo all'accreditamento regionale e nazionale del laboratorio regionale antidoping;

Ritenuto di provvedere alla redazione di un nuovo programma triennale di contrasto al fenomeno del ricorso all'utilizzo di sostanze e metodiche proibite, assunte al fine di modificare la prestazione sportiva;

Ritenuto di confermare le azioni del precedente programma sviluppando il sistema di formazione-informazione sull'argomento ed approfondendo la conoscenza del fenomeno doping acquisita nel triennio precedente attraverso una maggiore capillarità delle rete dei controlli;

Considerato il <<Programma triennale per i controlli antidoping 2006-2008>>, predisposto dal Settore "Igiene Pubblica", della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;

Visto il parere favorevole al programma di cui sopra espresso in data 05/06/2006 dalla Commissione regionale di coordinamento del programma triennale antidoping di cui alla DGRT 232/2004, istituita con decreto dirigenziale n. 5615 del 29/09/2004;

Visto il parere favorevole al programma di cui sopra espresso in data 05/06/2006 dal Comitato Scientifico del Laboratorio regionale antidoping, istituito con decreto dirigenziale n. 3435 del 10/06/2005;

Viste le osservazioni pervenute dall'Articolazione tecnica di Medicina dello Sport - Comitato ex art. 67 della L.R. 40/2005;

Visto il parere favorevole sul programma di cui sopra, n. 34/2006 espresso dal Consiglio Sanitario Regionale nella seduta del 19/09/2006;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989";

Visto il decreto Ministero della Salute 13 aprile 2005 "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping";

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il programma triennale per i controlli antidoping 2006-2008, riportato all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

- di incaricare i competenti Settori della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà a predisporre gli idonei atti a supporto dell'azione dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e del Laboratorio di riferimento regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del programma di cui al punto precedente; in particolare dovranno essere definite le modalità e le procedure inerenti l'esecuzione dei controlli e la modulistica relativa alla verbalizzazione dei prelievi;

- di pubblicare il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, della L.R. 9/95, per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 13/05/1996 n° 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A
Sezione 1**PROGRAMMA TRIENNALE 2006 – 2008 PER I CONTROLLI ANTIDOPING**PREMESSA

Il Programma concretizza la prosecuzione dell'impegno della Regione Toscana nella lotta contro il doping, avviato con il primo Programma approvato con la delibera della Giunta Regionale 10 marzo 2004, n. 232.

Il Programma condivide con il precedente gli obiettivi e la metodologia, pur con i necessari aggiornamenti che derivano dall'esperienza dei tre anni trascorsi e dalle innovazioni del quadro normativo.

Si conferma in particolare modo la stretta collaborazione con la Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" rappresenta il riferimento principale per la materia. Nella legge 376/2000 sono evidenziati gli obiettivi di protezione dei principi etici dell'attività sportiva, che deve essere diretta alla promozione della salute e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, sostanze e metodologie che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Inoltre, sono stati puntualmente normati i controlli da effettuarsi nelle competizioni sportive. Per il raggiungimento di questi obiettivi l'articolo 5 della Legge sopra citata attribuisce alle Regioni specifiche competenze di programmazione, di individuazione e di coordinamento dei servizi competenti nonché dei laboratori previsti dall'art. 4 comma 3.

La legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 "Tutela sanitaria dello sport", stabilisce che le funzioni in materia di controllo antidoping siano esercitate dalle aziende USL, d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 376/2000, e prevede l'approvazione di programmi triennali per definire tali controlli.

Con l'accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state emanate le linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori regionali antidoping.

Nelle azioni del Piano Sanitario Regionale 2005-2007 si stabilisce al punto 5 (Sport e salute) nell'ambito della prevenzione per la salute (punto 5.1.2.2) la conclusione della fase sperimentale del Programma triennale per i controlli anti-doping di cui alla D.G.R.T. 232/2004 e l'avvio del successivo Programma definitivo di controlli ufficiali, da adottarsi con specifico atto, che preveda:

- a) organizzazione di eventi e campagne per la formazione, l'informazione e l'aggiornamento degli atleti, dei genitori, degli allenatori e preparatori atletici, degli insegnanti, dei Pediatri di Famiglia e dei Medici di Medicina Generale;
- b) Mantenimento della rete di relazioni con le Federazioni e le Società Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva e le Istituzioni scolastiche, per concordare strategie comuni e per l'effettuazione dei controlli analitici in accordo con la Commissione Ministeriale di Vigilanza;
- c) Creazione di un Comitato scientifico che affianchi l'attività del Laboratorio Regionale antidoping, con il compito di promuovere e garantire la ricerca e sviluppo in tema di controlli antidoping.

La legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 “Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie” prevede la finalizzazione dell’attività motoria al benessere della persona e alla prevenzione delle malattie e delle condizioni di disagio, la tutela del diritto alla salute, l’integrità delle persone, ed in particolare dei giovani, impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive.

OBIETTIVI E METODOLOGIA

1. *Prosecuzione dello studio sull'estensione del fenomeno dell'abuso di farmaci e/o integratori assunti al fine di modificare le performance sportive soprattutto nell'ambito dei praticanti di attività a livello giovanile, dilettantistico ed amatoriale.*

Si prevede la continuazione dei controlli analitici sulle urine degli atleti prevedendo un numero minimo di campioni di 600 annui. I controlli continueranno ad essere anonimi e volontari sino al momento del rilascio al Laboratorio regionale antidoping dell’accredito nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 28/07/2005. Successivamente all’accreditamento del Laboratorio regionale antidoping, la verbalizzazione prevede la registrazione dei dati anagrafici dell’atleta oggetto del prelievo.

Si stabilisce che le Società e le Associazioni sportive prevedano all’atto della prima affiliazione o dei successivi rinnovi, il consenso dell’atleta alla partecipazione ai controlli previsti dai programmi regionali.

Considerato che nel precedente Programma i controlli si sono orientati in prevalenza su atleti giovani e giovanissimi, si ritiene che il target preferenziale della popolazione sportiva da sottoporre a controllo debba essere costituito da atleti con età superiore ai 40 anni per valutare il fenomeno negli sportivi adulti. Per tale motivo le discipline sportive preferenzialmente da sottoporre a verifica sono quelle maggiormente praticate dalla popolazione sportiva più adulta ed in particolare: podistica, ciclismo, calcio (compreso calcio a 5), tennis, nuoto e danza sportiva.

2. *Mantenimento e sviluppo della rete di relazioni con il CONI, le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportive, con le Società Sportive ad essi affiliate e con le Istituzioni scolastiche per concordare una strategia comune contro la diffusione del fenomeno “doping”.*

Si prevede di proseguire con le attività della Commissione regionale di coordinamento istituita con decreto dirigenziale n. 5615 del 29/09/2004 provvedendo ad aggiornarne eventualmente i commissari e prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Università della Toscana.

Si programma inoltre di:

- incentivare la realizzazione di progetti sul modello del “Patto di Sesto”. Il Patto rappresenta un prototipo di intesa per operare una forma di controllo etico delle risorse economiche, e strumentali in senso lato, destinate ad Enti locali ed al Mondo sportivo;
- promuovere l’inserimento nei piani integrati di salute di iniziative di lotta al doping da parte delle Società della Salute;
- promuovere la stipula di un protocollo d’intesa tra le associazioni sportive della Toscana per ottenere omogeneità di comportamento delle Associazioni nell’affrontare le problematiche legate al doping ed agevolare i controlli nell’ambito delle iniziative sportive;
- costituire un gruppo di lavoro nell’ambito della Commissione che si occupi della pianificazione delle attività di prelievo di campioni destinati al controllo antidoping, avvalendosi dei medici iscritti nell’albo regionale di cui al punto 4.

3. *Organizzare, anche in collaborazione con il settore Sport dell'Assessorato alla Cultura eventi e campagne informative per la formazione e l'aggiornamento di gruppi target quali i giovani che praticano attività sportive agonistiche, i loro genitori, allenatori e preparatori atletici, relativamente ai problemi della distorsione dei principi etici legati allo sport e dei rischi per la salute provocati dall'uso di sostanze farmacologicamente attive assunte per migliorare le prestazioni fisico-sportive.*

4. *Avviare iniziative per la formazione e aggiornamento dei Pediatri di Famiglia, dei Medici di Medicina Generale e dei Farmacisti considerando l'importante contributo che tali categorie professionali possono offrire alla lotta contro la diffusione del doping, vista la capillarità della loro presenza, del rapporto di fiducia con gli utenti e del ruolo di responsabilità nella fase prescrittiva.*

Si prevede la creazione di un albo di medici regionali che attraverso uno specifico percorso formativo possano risultare abilitati all'esecuzione dei prelievi di campioni biologici nell'ambito dei controlli antidoping, così come previsto dal Decreto ministeriale 31/10/2001, n. 440. I medici abilitati saranno inseriti in un apposito elenco regionale. La gestione dell'elenco regionale, nonché la definizione del percorso formativo sarà oggetto di un apposito atto regionale.

5. *Istituire, d'accordo con la Commissione Ministeriale di Vigilanza sul doping di cui all'art. 2 della L. 376/2000 e con la collaborazione con le organizzazioni sportive, una rete di controlli, secondo quanto previsto dalla succitata legge.*

6. *Implementazione delle attività del Laboratorio regionale antidoping.*

Si prevede di proseguire con la messa a punto di ulteriori metodiche che permettano la ricerca di un crescente numero di sostanze e l'indagine su matrici biologiche e non biologiche diverse dalle urine. Il Laboratorio ha la facoltà di stipulare accordi o convenzioni con Aziende Ospedaliere e Università della Toscana, e con enti extra-regionali, per attività analitiche antidoping e per la partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali nell'ambito della tutela della salute.

Per l'esecuzione delle analisi relative ai controlli antidoping, e al fine della stipula delle convenzioni tra il Laboratorio regionale e le federazioni sportive o altri Enti anche extra-regionali, è indicato nella Sezione 2 il tariffario dei costi massimi delle prestazioni di prelievo, spedizione ed analisi dei campioni.

Si conferma il ruolo strategico del Comitato Scientifico del Laboratorio istituito con decreto dirigenziale 10/06/2005, n. 3435, per l'implementazione delle attività nonché per il supporto finalizzato al rilascio dell'accredito nazionale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

I risultati attesi per il laboratorio sono quelli indicati nella tabella seguente.

RISULTATI ATTESI		
ANNO 2006	ANNO 2007	ANNO 2008
Approvazione dei requisiti regionali per l'accreditamento ai sensi dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 28/07/2005.	Rilascio accredito regionale e successiva domanda di accreditamento nazionale all'Istituto Superiore di Sanità	Rilascio dell'accreditamento nazionale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 28/07/2005.
Avvio procedure per la formazione dei medici.	Inizio delle procedure di accreditamento delle strutture del laboratorio antidoping secondo le norme EN 17025.	Inizio delle attività di controlli ufficiali.

ALLEGATO A**Sezione 2****TARIFFARIO DEL LABORATORIO ANTIDOPING**

(COSTI MASSIMI A PRESTAZIONE)

ANALISI DI SCREENING PER IL CAMPIONE A:

Agenti anabolizzanti	€ 45,95
Betabloccanti	€ 25,53
Cannabinoidi	€ 25,53
Diuretici	€ 30,63
Narcotici	€ 25,53
Ormoni peptidici, mimetici e analoghi	€ 30,63
Stimolanti	€ 30,63
TOTALE	€ 214,43

ANALISI CONFERMA SUL CAMPIONE B: € 408,40

PRELIEVO DEI CAMPIONI: € 62,28

MATERIALE DI CONSUMO E DI TRASPORTO ED ACCESSORIO: € 28,59

ANALISI DI SCREENING SU MATERIALE NON BIOLOGICO

(FARMACI-INTEGRATORI) PER CAMPIONE:

Agenti anabolizzanti	€ 71,47
Stimolanti	€ 30,63
Diuretici	€ 35,74



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste